# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**n. 18**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 17 al 23 novembre 1994)**

## INDICE


BAIOLETTI: sull'istituzione di sezioni staccate delle istituende commissioni tributarie provinciali (4-01004) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 469

BALLESI, DIANA: sul rilascio della licenza per una sala giochi ubicata in via Benucci 17 a Roma (4-02181) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 470

BASTIANETTO: sulla soppressione della casa circondariale di Venezia-Santa Maria Maggiore (4-01169) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 471

BATTAGLIA: sulla carenza di organico presso la procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo) (4-01471) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 473

BEVILACQUA: sull'opportunità di unificare classi di concorso similari nella sperimentazione in corso negli istituti professionali (4-01274) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 474

BOSCO: sul mancato rilascio del porto d'armi e del porto di pistola per difesa personale in alcune prefetture italiane e particolarmente in quella di Firenze (4-00822) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 475

BRIGANDÌ: sul ricorso alla procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione di forniture e lavori da parte del comune di Torino (4-00806) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 475

CAMO: sulla nomina del presidente della Fondazione Carical (4-00593) (risp. DINI, *ministro del tesoro*) 476

CAMPUS: sulla collaborazione dell'architetto Paolo Vella presso gli uffici regionali di tutela del paesaggio per la definizione e l'applicazione dei piani paesistici delle province di Sassari e Nuoro (4-00931) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 479

CASADEI MONTI: sul fermo nel porto di Ravenna di tre cittadini filippini imbarcati sulla motonave «Ice Corinto» (4-01174) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 480

CECCATO: sul ricorso proposto da dieci consiglieri avverso lo scioglimento del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) (4-01199) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 481

sulla soppressione della cattedra di lingua inglese nella prima classe delle scuole medie del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) (4-01392) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 482

CECCATO ed altri: sulla rimozione del prefetto e del questore di Vicenza a seguito della manifestazione promossa da gruppi di «naziskin» (4-00242) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 483

COPERCINI: sulla manifestazione attuata il 5 aprile 1993 dai rappresentanti della sezione di polizia stradale di Parma (4-00988) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 484

CORMEGNA: sul ritiro della patente di guida a conducenti di automezzi pubblici e privati (4-00720) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 486

COSTA: sull'insegnamento di scienze della terra nel biennio degli istituti professionali (4-00876) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 487

DE CORATO: sull'opportunità di intensificare il controllo da parte delle forze di polizia nel centro storico di Milano, in particolare nelle adiacenze del giardino di via Benedetto Marcello (4-01220) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 487

DE NOTARIS: sulla sostituzione delle tabelle A e B annesse al regolamento della rappresentanza militare (4-00259) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 489

sull'impiego in Somalia di elicotteri dell'aviazione dell'Esercito (4-00462) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 490

DI ORIO: sui criteri di determinazione del numero delle USL nella regione Abruzzo (4-00726) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 491

FALOMI ed altri: sulla presenza di extraparlamentari di destra aderenti al «Movimento politico» al comizio di un deputato di AN tenutosi il 14 giugno 1994 nel quartiere romano di Tor De' Cenci (4-00586) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 493

GUARRA: sull'opportunità di impedire che gruppi rivoluzionari iraniani pongano in essere nel nostro paese attività sovversive nei confronti del governo dello Stato dell'Iran (4-00939) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 495

GUERZONI: sui criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande (4-01152) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 495

IMPOSIMATO: sulla regolarità delle procedure adottate presso la regione Campania per la nomina dei commissari straordinari delle USL (4-01747) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 496

LONDEI: sulla soppressione di una classe nell'istituto scolastico elementare del comune di Auditore (Pesaro e Urbino) (4-01298) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 498

LORETO: sull'istituzione di una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale a Castellaneta (Taranto) (4-01370) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 499

sull'istituzione di una sezione staccata dell'istituto tecnico per geometri a Ginosa (Taranto) (4-01371) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 500

MACERATINI: sull'assegnazione di un magistrato per la dirigenza della pretura di Fabriano (Ancona) (4-00403) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 501

MAIORCA: sui motivi del ritardo nel rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare del minore turco Ibrahim Eral con il padre (4-00885) (risp. TRANTINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 502

MANCONI: sull'addebito alla famiglia Torresi della spesa sostenuta dalle Ferrovie dello Stato per i danni provocati dal gesto di Angelo Torresi, suicidatosi gettandosi sotto un treno in corsa (4-00743) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 502

MANCUSO: sul concorso per esami a 89 posti per la nomina ad assistente economico-finanziario nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (4-00698) (risp. DINI, *ministro del tesoro*) 504

sulla necessità di potenziare gli organici della Polstrada (4-01075) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 506

MANZI: sul provvedimento concernente l'iscrizione e l'avanzamento del personale della polizia di Stato nel ruolo d'onore delle Forze armate (4-00635) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 506

PASSIGLI: sulla soppressione del posto di insegnante della prima elementare nel plesso scolastico di Gallignano (Cremona) (4-00688) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 507

PEDRIZZI: sulla destinazione d'uso dell'immobile locato per l'insediamento del commissariato di pubblica sicurezza di Cisterna di Latina (4-00281) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 508

PEDRIZZI, MAGLIOZZI: sul dilagare delle attività criminali nel territorio del Basso Lazio (4-00572) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) *Pag.* 510

PREIONI: sul mancato pagamento delle spettanze al personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Gravellona Toce (Novara) (4-00451) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 512

sulle prove del concorso di accesso al profilo professionale di assistente amministrativo dei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno svoltesi a Savona nei giorni 12 e 13 luglio 1994 (4-01056) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 512

sulla composizione delle commissioni concorsuali (4-01304) (risp. URBANI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 513

RECCIA: sulla pericolosità della strada statale n. 158 (4-01119) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 514

ROSSO: sulle problematiche del settore dell'autotrasporto (4-00900) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 515

sul rilascio da parte degli uffici dell'ANAS delle autorizzazioni di circolazione dei veicoli per i trasporti eccezionali (4-00902) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 517

ROVEDA: sui contratti di locazione stipulati dalla Cassa nazionale del notariato (4-00803) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 517

SALVATO, SERRI: sull'attribuzione dell'asilo politico o della cittadinanza alla scrittrice del Bangladesh Taslima Nasrin (4-00993) (risp. TRANTINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 520

SELLITTI: sulla carenza di organico presso gli uffici giudiziari di Salerno (4-00341) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 522

SERENA: sull'applicazione dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di autoveicoli dell'amministrazione dello Stato (4-00381) (risp. DINI, *ministro del tesoro*) 525

sui compensi per gli arbitrati dei magistrati nelle controversie tra Stato e privati (4-00525) (risp. BIONDI, *ministro di grazia e giustizia*) 526

sulle richieste inoltrate dal signor Mattiello per il rilascio di un certificato di abilitazione relativa al concorso a cattedre di solfeggio (4-00772) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 527

sulla concessione di licenze commerciali nel comune di Pederobba (Treviso) (4-00784) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 528

SPECCHIA: sulla richiesta di potenziamento degli organici della polizia di Stato nella provincia di Brindisi (4-01219) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 528

STEFÀNO ed altri: sul sistema frenante dei «Pendolini» (4-01013) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 529

WILDE: sul mancato riconoscimento legale dell'istituto aeronautico «Scaroni» di Brescia (4-01387) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 530

BAIOLETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che in base al testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sino alla data del 31 dicembre 1996 le sezioni delle istituende commissioni tributarie provinciali e regionali potranno essere istituite presso le sezioni delle attuali commissioni di primo e secondo grado;

rilevato che la città di Terni, quale capoluogo di provincia, ha sempre ospitato tutti i principali uffici dell'amministrazione dello Stato, ivi inclusa la commissione tributaria di secondo grado che nel solo 1993 ha discusso e deciso 1.381 ricorsi in appello, e ciò testimonia la significativa portata dell'attività di detta commissione;

considerato che l'ipotesi di istituzione di una sola commissione tributaria regionale in Perugia concentrerebbe in quella sede tutto il lavoro svolto dalla commissione tributaria di secondo grado di Terni e che ciò produrrebbe nocumento, stante l'ampio bacino di utenza di tutta la provincia di Terni, sia ai contribuenti che ai professionisti interessati, quanto al medesimo ufficio tributario di Perugia, cosicchè ne deriverebbe un aggravio non disponendo a tutt'oggi di strutture adeguate,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in armonia con le ampie ipotesi di decentramento, non si intenda prevedere l'istituzione della sezione distaccata della commissione tributaria regionale almeno sino al 31 dicembre 1996, anche allo scopo di consentire, sulla base di dati statistici adeguati, l'adozione delle decisioni più rispondenti alle effettive esigenze della collettività;

se non si ritenga opportuno procedere ad una riforma delle attuali disposizioni legislative che preveda sezioni delle commissioni tributarie regionali distaccate presso ogni sede giudiziaria di tribunale. (4-01004)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – In relazione al problema rappresentato dall'onorevole interrogante concernente l'istituzione di sezioni staccate delle istituende commissioni tributarie provinciali, previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, si osserva che l'insediamento dei nuovi organi della giustizia tributaria, originariamente previsto entro la data del 1° ottobre 1993, è stato successivamente differito al 1° ottobre 1994 e da ultimo (articolo 15 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413) è stato prorogato al 1° ottobre 1995.

Tale ultimo differimento del sistema del contenzioso tributario, così come delineato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, rientra nell'ambito della riforma della struttura del processo tributario, che a sua volta va inserito nel più ampio disegno di riforma gene-

rale del sistema tributario, che l'amministrazione finanziaria ha già avviato.

Ritiene, infatti, il Governo che la struttura del nuovo processo tributario non può non essere completamente ripensata e a tal fine è stata istituita, con decreto del Ministro delle finanze, un'apposita commissione di studio.

In tale sede non si mancherà di tener conto delle specifiche doglianze relative alle competenze territoriali degli organi della giustizia tributaria onde evitare disagi ai contribuenti e per assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale.

Un primo segnale in tale direzione va individuato nel recente decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, che, nel reiterare le disposizioni recate dal decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, ha introdotto, tra l'altro, sistemi deflattivi della litigiosità fiscale ed è volto alla cancellazione del pregresso contenzioso tributario.

*Il Ministro delle finanze*
TREMONTI

(11 novembre 1994)

---

BALLESI, DIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

se il prefetto di Roma abbia avuto dal comune di Roma la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativa al rilascio della licenza per una sala giochi ubicata in Roma, via Francesco Saverio Benucci 17;

in caso affermativo se il prefetto non intenda chiedere al comune l'annullamento di tale provvedimento posto che:

1) il locale a piano terra che ospiterà tale esercizio è di piccole dimensioni ed è quindi antigienico;

2) lo stesso è sprovvisto dell'uscita di sicurezza ed è ubicato di fronte ad una scuola elementare e ad una scuola media, con la conseguenza che attrarrà molti scolari distogliendoli dagli impegni scolastici. (4-02181)

(15 novembre 1994)

RISPOSTA. – Agli atti della prefettura di Roma non risulta pervenuta alcuna comunicazione, come prescritto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il locale, segnalato dagli onorevoli interroganti.

Da accertamenti, comunque disposti tramite il comando dei vigili urbani, non risulta esistente in via Francesco Benucci il numero civico 17 nè l'esercizio di alcuna sala giochi.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(21 novembre 1994)

---

BASTIANETTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che con decreto ministeriale del 21 dicembre 1989 sono stati con decorrenza immediata soppressi una serie di istituti tra i quali la casa circondariale di Venezia-Santa Maria Maggiore;

considerato che un successivo decreto del 5 luglio 1991 ha sospeso con decorrenza immediata l'esecutività del precedente, in attesa che vengano espletati i controlli e gli accertamenti richiesti dalle autorità locali;

preso atto che la suddetta casa circondariale ha urgentissimo bisogno di lavori di manutenzione e di generale risanamento, per adeguarla ai più normali criteri di decoro e di igiene per i numerosissimi detenuti,

l'interrogante chiede di sapere se siano stati espletati i controlli e gli accertamenti richiesti dalle autorità locali, elementi questi che hanno motivato la sospensione dell'esecutività del decreto di soppressione.

Considerato che sono passati più di tre anni dall'ultimo decreto, si chiede altresì di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accelerare la definizione futura della suddetta casa circondariale.

(4-01169)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

L'edificio sede della casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia – la cui costruzione risale al 1926 – versa, da tempo, in condizioni edilizie ed ambientali degradate. Per tali motivi con decreto ministeriale 23 novembre 1988 ne furono disposte chiusura e soppressione. Tale decisione avrebbe comportato il trasferimento dei detenuti in altri istituti della regione e la realizzazione di una piccola sezione per detenuti imputati, temporaneamente presenti a Venezia per processi, presso la ex casa di lavoro della Giudecca.

A seguito di ciò, essendosi creato vivo malcontento da parte dei detenuti, del personale e dei legali, con decreto ministeriale 2 gennaio 1989, fu disposta la chiusura della casa di lavoro della Giudecca previa contestuale trasformazione in casa circondariale, onde consentire la permanenza dei detenuti imputati in Venezia. Ciò comportò la necessità di realizzare ingenti lavori di ristrutturazione dell'istituto (dato il bassissimo livello di sicurezza), dei quali fu possibile eseguire una piccola parte; per altri fu necessario osservare le complesse procedure amministrative che investono le competenze del Magistrato delle acque e della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici ed artistici.

Nel marzo del 1989 fu disposto il trasferimento di circa 100 detenuti da Santa Maria Maggiore in sedi diverse, permettendo la permanenza in quell'istituto di un piccolo nucleo di ristretti, tutti in attesa di primo giudizio, fino ad ultimazione dei lavori presso l'istituto della Giudecca.

Sulla scorta del malcontento di nuovo insorto e delle polemiche relative alla asserita inadeguatezza della ex casa di lavoro per la

sua destinazione a casa circondariale, la realizzazione del nuovo istituto fu inserita nel programma di nuova edilizia penitenziaria.

Il finanziamento pari alla somma di 50 miliardi non fu mai utilizzato a causa della mancata individuazione di un'area idonea alla costruzione del nuovo complesso penitenziario da parte del comune.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1990 è stata sospesa la chiusura della casa circondariale di Santa Maria Maggiore ed è stata cura dell'amministrazione provvedere alla esecuzione ed alla richiesta di continui lavori di manutenzione tesi a migliorare le condizioni dell'istituto e a prevenirne l'ulteriore degrado.

La struttura, allo stato, necessita di un intervento di ristrutturazione generale, capace di consentire una sua completa riorganizzazione funzionale; in particolare, è indispensabile ripristinare le condizioni statiche ed igieniche dei locali posti al piano terra, aggrediti dalla capillarità idrica proveniente dalle fondazioni.

Il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha da tempo richiesto al locale provveditorato alle opere pubbliche la redazione di apposita perizia per la ristrutturazione dell'istituto.

Avendo il predetto organo tecnico rappresentato l'impossibilità a svolgere la perizia richiesta in tempi brevi, a causa di carenze di personale, ed incalzando la necessità di un intervento radicale sia presso le autorità pubbliche locali che nella pubblica opinione cittadina, la regione Veneto ha espresso la propria disponibilità, demandando ai propri uffici del Genio civile la redazione della suddetta perizia.

Purtroppo a distanza di circa due anni non essendosi concluso l'*iter* è stato chiesto al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di intervenire presso gli uffici della regione Veneto per accelerare i tempi per l'ultimazione della perizia in questione. Si specifica che i competenti uffici regionali erano già stati forniti di tutti i dati necessari, di natura tecnica e normativa, per redigere il lavoro e che detto materiale, ad ogni buon conto, è stato loro nuovamente fornito nell'ultimo incontro avvenuto l'8 luglio 1994.

Si rappresenta, per completezza di informazione, che presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore dal 1990 ad oggi sono stati realizzati i seguenti lavori:

ristrutturazione del piano terreno dell'infermeria;

sostituzione della caldaia centrale per il riscaldamento delle sezioni detentive;

realizzazione di una piccola palestra ed un campo di calcetto (in economia);

realizzazione di locali per docce in ciascun piano di ogni sezione detentiva;

completamento dei lavori di ristrutturazione di un intero reparto autonomo dove sono ora ospitati in prevalenza tossicodipendenti;

realizzazione di una nuova cucina per i detenuti della sezione sinistra;

rifacimento dell'impianto di sollevamento idrico;

realizzazione di un gabinetto radiologico (non ancora in uso);

sostituzione di tutti gli infissi e delle porte di accesso ai servizi igienici delle celle del braccio sinistro.

Sono in corso o di prossimo avvio i seguenti altri salienti lavori:

opere fabbrili lungo il muro di cinta antievasione;

impianto parafulmini;

impianto di luci di emergenza, di rilevazione incendi e dell'impianto idrico antincendio.

Sono in programma, oltre i lavori per i quali si attende perizia da parte della regione (rimozione bocche di lupo, realizzazione servizi igienici autonomi annessi alle celle singole, rifacimento dell'impianto di riscaldamento, recupero delle celle dei piani terreni per realizzare aule e laboratori), anche:

rifacimento dell'impianto elettrico per l'adeguamento alle norme di sicurezza;

realizzazione di un impianto televisivo a circuito chiuso per la sorveglianza degli spazi esterni.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(16 novembre 1994)

---

BATTAGLIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo), impegnata in notevoli ed importanti inchieste riguardanti la criminalità nel settore economico e finanziario, sta operando in una situazione di grave difficoltà;

che inoltre detta procura svolge le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale e presso la procura circondariale;

che allo stato attuale non si è ancora provveduto a riempire i vuoti di personale amministrativo determinatisi per molteplici ragioni e che tale precarietà determina di fatto una significativa carenza e un rallentamento nello svolgimento ordinario delle competenze;

che in particolare restano scoperti: un posto della carriera direttiva (vuoto dal 30 settembre 1993), un posto di collaboratore di cancelleria (vuoto dal 1° maggio 1994), un posto di assistente (vuoto dal marzo 1994), un posto di operatore amministrativo (vuoto dal 1° settembre 1994 in seguito alla morte del titolare), un posto di autista (vacante per il trasferimento del titolare e mai ricoperto dal nuovo designato);

che a questa già difficile situazione si deve aggiungere il fatto che un posto di assistente previsto nell'organico non è mai stato coperto, mentre un assistente non è operativo dall'11 gennaio 1994 a causa del servizio di leva obbligatorio, per cui risultano attualmente in servizio soltanto tre assistenti, quale effettivo supporto di sette magistrati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare a causa di questa carenza di organico e quali iniziative abbia assunto, o intenda assumere, per provvedere ad una rapida copertura dei posti resisi vacanti presso la procura della Repubblica di Termini Imerese.

(4-01471)

(22 settembre 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che le vacanze organiche nei ruoli di funzionario di cancelleria e di assistente giudiziario alla procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese saranno coperte con i vincitori dei concorsi a 641 posti di funzionario di cancelleria - le cui prove scritte sono state già espletate - e con il concorso a 372 posti di assistente giudiziario la cui graduatoria è stata approvata in data 30 settembre 1994.

Per quanto riguarda la mancanza di due stenodattilografi e di un operatore amministrativo, si evidenzia che, per tali profili, è possibile l'assunzione di personale a tempo determinato, direttamente da parte dei capi degli uffici, così come già comunicato con circolari telegrafiche nn. 1409/C/FDO/te/17081 e 1409/C/FDO/te/17350.

Da ultimo, il posto vacante di conducente di automezzi sarà coperto con l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso a 752 posti di conducente di automezzi speciali.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(16 novembre 1994)

---

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che vistose incongruenze si sono evidenziate nella formazione degli organici per la non sempre corretta applicazione della cosiddetta atipicità, l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per unificare classi di concorso similari (ad esempio A047, A086 e A087) individuate dai decreti autorizzativi della sperimentazione «progetto 1992» e comprendenti discipline per l'insegnamento delle quali vigono gli stessi titoli di studio, onde evitare evidente disparità discriminante tra docenti titolari negli istituti professionali e docenti di ruolo titolari negli istituti tecnici, nei licei e negli istituti magistrali.

(4-01274)

(25 agosto 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si rappresenta l'opportunità di unificare quelle classi di concorso similari, quali quelle relative alle classi A047, A086 e A087, già individuate per l'insegnamento - nella sperimentazione in corso negli istituti professionali - di discipline richiedenti il possesso dello stesso titolo di studio.

Si fa presente, al riguardo, che in sede di ridefinizione della tipologia delle classi di concorso, cui questo Ministero sta procedendo a norma dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 35 del 1993, sono state formulate alcune proposte di fusione di classi, che non mancano di tenere conto anche dei suggerimenti contenuti nell'interrogazione.

Al momento si è in attesa che sulle risultanze, cui è pervenuta l'apposita commissione all'uopo incaricata, si pronunci il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

BOSCO. – *Al Presidente dei Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che da fonti certe risulta che alcune prefetture italiane, e particolarmente quella di Firenze, pongono insindacabilmente resistenza al rilascio del porto d'armi e del porto di pistola per difesa personale, in contrasto con le disposizioni di legge e con la prassi seguita dalla maggioranza delle prefetture italiane;

che nell'anno 1981 al *referendum* per l'abolizione del porto d'armi più dell'80 per cento degli elettori italiani si espresse a favore del del diritto a possedere armi,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda prendere affinchè i prefetti non agiscano arbitrariamente nel rilascio dei titoli ma secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

(4-00822)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto all'onorevole interrogante, il porto d'armi è un titolo di polizia a carattere discrezionale, anche in sede di rinnovo.

I criteri di rigore e di sistematicità seguiti dalle prefetture nel rilascio di tale titolo costituiscono una garanzia per tutti i cittadini.

In particolare, a Firenze, la riorganizzazione del servizio ha prodotto, nella fase iniziale, qualche ritardo attualmente del tutto superato.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

BRIGANDÌ. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il sistema di aggiudicazione di forniture e lavori mediante trattativa privata si pone come deroga alla regola generale della concorrenza e, quindi, si può ricorrere a tale eccezionale forma di contrattazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

che sia negli appalti di lavori pubblici che in quelli di forniture pubbliche la trattativa privata è l'ultima forma alla quale soltanto in casi del tutto particolari è consentito all'ente pubblico di poter ricorrere e questi casi devono essere adeguatamente motivati;

che si tratta di una forma contrattuale pericolosa, caratterizzata dalla eccessiva discrezionalità nella scelta degli esecutori di opere e di fornitori di beni, che spesso conduce alla realizzazione di interessi di parte;

che la Corte dei conti, proprio per i suddetti validi motivi, ha precisato che non è sufficiente il solo richiamo alla norma che consente la trattativa privata, ma è necessaria l'esposizione delle ragioni che a tale norma nel caso concreto si ricollegano;

che l'amministrazione comunale di Torino, nonostante le cautele che è doveroso rispettare quando si fa uso del pubblico denaro, ricorre con eccessiva frequenza alla trattativa privata, appellandosi a motivi d'urgenza che spesso non dipendono da eventi imprevedibili, bensì sono imputabili all'amministrazione stessa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga grave e censurabile questo modo di operare ed, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dell'amministrazione comunale di Torino che viola la regola della concorrenza e i princìpi di trasparenza e di corretta amministrazione.

(4-00806)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - Il comune di Torino ricorre alla procedura della trattativa privata nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi vigenti e chiarendo espressamente le motivazioni.

È del resto naturale che le amministrazioni comunali, in alcuni casi, si trovino nella necessità di ricorrere a tale forma di gara per poter intervenire in tempi brevi.

Per conseguire, comunque, una maggiore trasparenza lo stesso comume, con deliberazione del 23 marzo 1992, ha introdotto nel regolamento per i contratti specifiche norme concernenti la trattativa privata che prevedono, in particolare, l'obbligo dell'invito a più ditte e la pubblicazione all'albo pretorio dei nominativi di tutti gli aggiudicatari.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

CAMO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il dottor Giovanni Tricchinelli, con decreto del Ministro del tesoro n. 242287 del 12 marzo 1993, è stato nominato vice presidente della Fondazione Carical (Cassa di risparmio di Calabria e Lucania);

che l'articolo 1 delle norme transitorie dello statuto della Fondazione Carical - modificato a seguito del *referendum* dell'aprile 1993 ed approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 951988 del 28 agosto 1993 - stabilisce che il vice presidente nominato con decreto del 12 marzo 1993 (leggasi Tricchinelli) resta tale sino alla scadenza del mandato (11 marzo 1998);

che con delibera del 15 febbraio 1994 il consiglio di amministrazione della Fondazione, previa lettura di un parere del capo di Gabinetto del Ministro del tesoro, richiesto in via breve dall'interessato, ha nominato il dottor Tricchinelli presidente della Fondazione medesima;

che il collegio sindacale della Fondazione, con verbale n. 2 del 24 febbraio 1994, ha ritenuto illegittima tale nomina, in quanto in aperto contrasto con le norme statutarie;

che il consiglio di amministrazione (verbale n. 14 del 17 marzo 1994), in presenza delle valutazioni del collegio sindacale, ha deciso di

chiedere un motivato parere a due professionisti esterni, il professor Enzo Cardi, ordinario di diritto amministrativo, ed il professore Lucio Moscarini, ordinario di diritto civile;

che i pareri dei due esperti, rispettivamente del 26 e del 28 aprile 1994, in perfetta sintonia con la posizione dei sindaci della Fondazione, concordano sull'assoluta illegittimità della nomina del dottor Tricchinelli a presidente e suggeriscono l'immediata revoca della stessa per ripristinare la legalità violata;

che il Ministero del tesoro, con un documento del 24 aprile 1994, in risposta ai rilievi del collegio sindacale, ha confermato il parere favorevole a suo tempo espresso dal capo di Gabinetto del Ministro, sia pure senza entrare nel merito delle norme transitorie dello statuto della Fondazione;

che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 26 maggio 1994, di fronte a pareri così contrastanti, nonostante il collegio sindacale avesse ritenuto di non poter condividere le ultime valutazioni del Ministero del tesoro, si è trovato nell'impossibilità di assumere una decisione, anche perchè qualcuno dei consiglieri presenti ha tentato di far passare il parere del Ministero come una indicazione prescrittiva;

che il consiglio di amministrazione si è limitato a trasmettere al Ministero del tesoro i pareri dei professori Cardi e Moscarini ed i nuovi rilievi del collegio sindacale, nella speranza di essere messo in condizioni di sapere se quelle del Ministero sono indicazioni obbligatorie dell'organo di vigilanza o soltanto la manifestazione di un parere, peraltro non richiesto direttamente dal consiglio, che lascia inalterate le competenze dell'organo collegiale e l'autonomia del suo giudizio,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere:

per chiarire in modo definitivo se le valutazioni del Ministero del tesoro, che per il modo irrituale in cui sono state espresse lasciano molte perplessità ed alimentano non pochi sospetti, debbano essere considerate un semplice parere che il consiglio di amministrazione può liberamente esaminare o debbano, invece, essere assunte come princìpi ai quali attenersi;

per definire, sulla base di accertamenti tecnico-giuridici, che eventualmente coinvolgano in sede consultiva lo stesso Consiglio di Stato, il senso da dare alla norma statutaria secondo la quale il vice presidente nominato dal Ministro ha diritto a restare nel consiglio di amministrazione della Fondazione Carical solo se mantiene la carica a suo tempo conferitagli dal Ministro, cioè quella di vice presidente.

(4-00593)

(23 giugno 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se la nomina alla presidenza della Fondazione Carical del dottor Tricchinelli, già vice presidente di nomina ministeriale, sia da considerare conforme alla vigente normativa statutaria.

Al riguardo, si premette che il collegio sindacale della Fondazione ha rilevato che, mentre l'articolo 6 dello statuto prevede che il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri e che il presidente e i 2

vice presidenti sono nominati nell'ambito di tali componenti, l'ultimo comma dell'articolo 1 delle disposizioni transitorie stabilisce invece che, in deroga all'articolo 6, il consiglio di amministrazione è composto da 16 membri, fino alla scadenza del mandato del secondo vice presidente, nominato con decreto del Ministro del tesoro.

Tenuto conto delle suddette disposizioni, il collegio sindacale è dell'avviso che il dottor Tricchinelli, in quanto di nomina ministeriale, faccia parte del consiglio di amministrazione quale componente «aggregato» ai 15 membri previsti dallo statuto come numero massimo dei componenti il consiglio stesso, tra i quali soltanto devono essere nominati il presidente ed i vice presidenti della Fondazione.

La norma transitoria, secondo il predetto organo, avrebbe esclusivamente la funzione di garantire ai soggetti che ricoprivano la carica di presidente e di vice presidente per «nomina ministeriale» il diritto di continuare a far parte del consiglio fino alla scadenza del proprio mandato, ma non la possibilità di essere eletti alla carica di presidente.

In proposito, questa amministrazione, nel ritenere non condivisibili le argomentazioni addotte dal collegio a sostegno del parere espresso sulla questione, è dell'avviso che la nomina del dottor Tricchinelli a presidente della Fondazione sia legittima.

Al riguardo si fa rilevare, in via preliminare, che i componenti del consiglio di amministrazione, sulla base della vigente normativa civilistica, hanno, a prescindere dalla loro «fonte di nomina», parità di diritti e di doveri e quindi agli stessi va riconosciuta la qualità di elettore attivo e passivo.

Va, altresì, precisato che l'articolo 6, comma 8, dello statuto prevede, con riguardo ai componenti del consiglio di amministrazione, che «la nomina degli stessi con comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa».

Conseguentemente, il dottor Tricchinelli, analogamente a tutti gli altri consiglieri, svolge le sue funzioni quale componente del consiglio di amministrazione senza che nella specie dispieghi alcuna incidenza l'organismo che ha provveduto alla sua nomina.

Su un piano di carattere generale, con riguardo alla specifica disciplina prevista per il caso in questione dalla normativa statutaria, si osserva che l'ultimo comma delle disposizioni transitorie (articolo 1) stabilisce, tra l'altro, che, in deroga all'articolo 6, comma 1, dello statuto, «il consiglio di amministrazione è composto da 16 membri fino alla scadenza del mandato del vice presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro».

Da quanto sopra consegue che, nella fattispecie, per effetto della prevalenza della norma derogante su quella derogata, al dottor Tricchinelli va riconosciuto uno *status* di consigliere del tutto identico, sotto il profilo giuridico, a quello degli altri membri del consiglio di amministrazione, con conseguente possibilità per lo stesso di essere eletto alla carica di presidente dell'ente.

Conclusivamente, si ritiene che la nomina del dottor Tricchinelli a presidente della Fondazione sia stata effettuata in conformità alle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano la materia.

*Il Ministro del tesoro*
DINI

(17 novembre 1994)

CAMPUS. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che con nota n. 1164 del 28 marzo 1988 della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Sassari veniva stabilito l'utilizzo dell'architetto Paolo Vella presso gli uffici regionali di tutela del paesaggio per la definizione e l'applicazione dei piani paesistici delle province di Sassari e Nuoro e che con nota n. 14973 del 10 giugno 1994 veniva disposta la cessazione di tale utilizzazione;

che con lettera n. 7397 del 24 giugno 1994 l'assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della regione Sardegna dichiarava indispensabile per il suo assessorato la collaborazione dell'architetto Paolo Vella e ne chiedeva la continuità dell'incarico;

che l'intempestività della revoca del comando dell'architetto Vella presso l'ufficio regionale di tutela del paesaggio dell'assessorato per i beni culturali ed ambientali avviene nella fase di applicazione di piani che l'architetto Vella ha contribuito a comporre e che, pertanto, non può che incidere gravemente e negativamente sulla inderogabile esigenza di attuazione e di finalizzazione dei piani paesistici per la tutela del territorio in Sardegna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinchè la collaborazione dell'architetto Vella negli uffici regionali di tutela del paesaggio possa essere mantenuta sino al completamento dell'attuazione dei piani paesistici in oggetto.

(4-00931)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – L'architetto Paolo Vella, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari, fu incaricato, con provvedimento del Ministro *pro tempore* del 28 marzo 1988, a prestare la sua attività presso la regione Sardegna negli uffici regionali di tutela del paesaggio, per la definizione e l'applicazione dei piani paesistici delle province di Sassari e Nuoro.

In data 16 giugno 1994 la direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero, per sopravvenute esigenze di servizio della predetta soprintendenza, dispose la revoca dell'incarico.

In data 30 giugno 1994 la regione Sardegna avanzò un'ulteriore richiesta di comando dell'architetto Vella, impegnandosi ad assumere a proposito carico la relativa spesa.

A seguito di tale richiesta, l'amministrazione ha riconsiderato il caso e in data 9 luglio 1994 ha espresso parere favorevole al comando del funzionario in questione presso la regione Sardegna, riservandosi di emettere formale provvedimento di comando non appena in possesso della delibera regionale di assunzione della spesa a proprio carico, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel frattempo l'architetto Vella è stato autorizzato a prestare servizio presso la sopracitata regione.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
FISICHELLA

(18 novembre 1994)

CASADEI MONTI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – *Premesso:*

che il 21 aprile 1993, all'esito di una perquisizione, la Guardia di finanza di Ravenna procedette al fermo di tre marittimi, imbarcati sulla motonave «Ice Corinto» da poco giunta in quel porto: i cittadini filippini Bonifacio Joselito N. Alvisio, nato a Cebu City il 24 febbraio 1960, Vitug Reyes Jesus, nato ad Abra de Ilog Occidental Mindoro il 1° maggio 1948, e Manibog Gervacio, nato a Vingras Ilcos Norte il 23 marzo 1944;

che – secondo quanto risulta all'interrogante – la perquisizione era stata disposta con decreto 20 aprile 1993 del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia, nell'ambito di indagini avviate sulla base di intercettazioni telefoniche;

che era stata trovata un'ingente quantità di biglietti di banca, che i tre filippini non seppero giustificare, ma non stupefacente;

che, convalidato il fermo, il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria dispose la custodia cautelare presso la casa circondariale di Ravenna per i delitti di:

*a)* importazione aggravata in concorso con altri di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, derivate dalla cocaina;

*b)* associazione finalizzata al traffico, aggravata dal numero delle persone superiore a dieci;

che, decorso un anno di carcerazione presso la casa circondariale di Ravenna, senza espulsione e senza che le indagini preliminari si fossero concluse, il 28 aprile 1994 il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria dispose la cessazione della custodia cautelare per scadenza del termine massimo, con divieto di espatrio e con obbligo di presentarsi due volte al giorno alla questura di Ravenna, la quale rilasciò ai tre imputati un permesso di soggiorno per motivi di giustizia;

che nessuna autorità ha provveduto, tuttavia, per il sostentamento dei marittimi in libertà, che non conoscono la lingua italiana, non hanno qui parenti o amici e trovano gravi difficoltà di lavoro per la precarietà del loro soggiorno in Italia;

che dalla scarcerazione ad oggi essi sono mantenuti, esclusivamente e con grave onere, dall'associazione di volontariato «Stella Maris», sezione di Ravenna dell'Apostolato del mare;

che, pertanto, si è verificata una particolare fattispecie in cui imputati stranieri non residenti, i quali, se in stato di custodia avrebbero potuto chiedere l'espulsione verso lo Stato di residenza, una volta scarcerati per scadenza dei termini, sono trattenuti nel nostro territorio soltanto per ragioni di giustizia ma senza onere alcuno di sostentamento da parte dello Stato,

si chiede di sapere:

se la legislazione vigente imponga l'intervento della pubblica amministrazione per il sostentamento degli stranieri scarcerati per scadenza dei termini ma sottoposti al vincolo della permanenza in Italia per sole ragioni di giustizia;

se situazioni analoghe a quella descritta si verifichino frequentemente, come sembra;

se i Ministri in indirizzo ritengano di proporre modifiche legislative atte a superare tali situazioni, gravemente ingiuste e lesive dei diritti fondamentali della persona umana.

(4-01174)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. – La normativa vigente non consente di provvedere al sostentamento degli stranieri, scarcerati per decorrenza dei termini e sottoposti alla misura cautelare, disposta dal giudice, dell'obbligo di dimorare in un comune italiano.

La questione, proposta dall'onorevole interrogante, potrà essere affrontata in occasione della revisione della legislazione vigente, secondo le linee di indirizzo già enunciata davanti alla I Commissione della Camera dei deputati, nel corso dell'audizione sugli indirizzi in materia di immigrazione.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

CECCATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Appreso dalla stampa e ufficialmente dal segretario comunale di Altavilla (Vicenza) e dal commissario prefettizio dottor Caimeri che in data 27 luglio 1994 il TAR del Veneto accoglieva il ricorso dei dieci consiglieri non dimissionari e con apposita ordinanza sospendeva il decreto presidenziale n. 105 del 7 maggio 1994, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro abbia adottato al fine di salvaguardare la legittimità del decreto presidenziale, visto che lo stesso è stato proposto dal Ministero medesimo.

Risulta (in via ufficiosa) che il Ministero dell'interno non si sia costituito in giudizio nè abbia prodotto le rituali controdeduzioni.

Si chiede inoltre di sapere, vista la particolare situazione che si viene a determinare nel comune di Altavilla, anche in mancanza di consiglieri da surrogare, se il Ministro ritenga che possano, nel caso di specie, applicarsi i provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e in alternativa se ritenga di ricorrere al Consiglio di Stato, onde non creare una catena di reinsediamenti di giunte municipali già dichiarate decadute con provvedimenti presidenziali, che si susseguono quasi settimanalmente, situazioni che provocherebbero uno stato anomalo in vista della tornata elettorale del prossimo autunno.

(4-01199)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – Il contenzioso instaurato in ordine allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina, disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1994, ha formato oggetto dei conseguenti atti di intervento da parte di questo Ministero, che tempe-

stivamente ha interessato, con documentato rapporto, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia per la costituzione in giudizio dell'amministrazione.

Le argomentazioni svolte a sostegno del provvedimento *de quo* sono rimesse al tribunale giudicante che, allo stato, non ha emesso la decisione nel merito.

Sull'ordinanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del decreto di scioglimento, pronunciata dal TAR del Veneto il 27 luglio 1994, questo Ministero ha dato mandato all'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'interposizione dell'appello al Consiglio di Stato.

La citata Avvocatura distrettuale, da ultimo, ha fatto conoscere di aver investito l'Avvocatura generale per i conseguenti atti procedurali, con riserva di comunicazioni sull'esito della questione.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

CECCATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che varie comunicazioni sono già pervenute al Ministro in indirizzo dall'Associazione genitori di Altavilla Vicentina (Vicenza), con le quali l'associazione stessa cercava di informare e sensibilizzare quanti di competenza che nel proprio comune la prima classe delle scuole medie, e quindi il ciclo didattico, aveva avuto quale lingua straniera assegnata il francese e non l'inglese;

considerato:

che l'Associazione genitori scriveva al provveditore una lettera il 17 marzo 1994, chiedendo la sostituzione della lingua francese con l'inglese, per continuità didattica con le scuole elementari in sintonia con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1979, ed un incontro con lo stesso per la discussione del caso;

che la risposta non è mai pervenuta e l'incontro è stato disatteso eludendo quanto regolamentato nel rapporto cittadino-istituzione che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere entro 30 giorni;

che un incontro con il provveditore è stato ottenuto dallo scrivente con la presenza di una rappresentanza dei genitori soltanto in data 29 luglio 1994, troppo tardi ormai per modificare gli organici, e che il provveditore portava a giustificazione il divieto da parte della legge del superamento del 4 per cento dell'organico per nuove sperimentazioni,

si chiede di sapere:

come mai su due cattedre di inglese ed una di francese esistenti ad Altavilla Vicentina sia eliminata proprio quella di inglese conservando quella di francese che nessuno voleva, disattendendo l'articolo 3 del decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 167;

come mai gli organi preposti (provveditorato) abbiano evitato il proficuo rapporto di collaborazione che i genitori si attendevano per assicurare ai propri figli una continuità educativa e didattica;

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per assicurare la continuità didattica agli alunni interessati e, quindi, il proseguimento dello studio della lingua inglese come previsto dalla legge.

(4-01392)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far presente, preliminarmente, che il problema dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola media, quale quello rappresentato dall'onorevole interrogante, potrà trovare idonea soluzione appena sarà approvata, dalle assemblee parlamentari, la proposta di legge che prevede l'introduzione della seconda lingua straniera in tale ordine di scuole.

Quanto al caso della scuola media di Altavilla Vicentina, si fa presente che il provveditore agli studi di Vicenza ha attentamente seguito ed esaminato, d'intesa ed in pieno accordo con il preside della scuola media ed il direttore didattico, la questione relativa all'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese in quella scuola.

Nonostante ogni migliore determinazione, non è stato tuttavia possibile venire incontro alle esigenze dei genitori, in quanto la vigente normativa consente la trasformazione delle cattedre, da lingua francese a lingua inglese, nel limite massimo del 2 per cento, a condizione che le cattedre stesse risultino prive di titolare e non debbano essere assegnate a docenti di ruolo soprannumerari o ad altri aventi diritto.

Non si è reso inoltre possibile autorizzare la sperimentazione del bilinguismo, in quanto la vigente normativa consente di esaminare i progetti di sperimentazione solo nel caso di verificata disponibilità di cattedre, in riferimento al limite del 4 per cento della media delle dotazioni organiche provinciali, relativo al triennio precedente a quello cui si riferisce la rilevazione.

Il provveditore agli studi ha anche precisato di aver informato tempestivamente, per il tramite del capo di istituto, i genitori degli allievi interessati circa l'impossibilità di dare soluzione al problema nel senso desiderato.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

CECCATO, ELLERO, STEFANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a seguito della prima manifestazione di Vicenza promossa da gruppi denominati «naziskin» sono stati giustamente rimossi il prefetto e il questore, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti dell'attuale questore considerati i fatti accaduti nella manifestazione successiva che ha visto tra l'altro scontri e feriti di una certa gravità.

(4-00242)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alle ragioni che hanno determinato a suo tempo l'avvicendamento del prefetto e del questore di Vicenza, come è noto, è stato ampiamente riferito il 18 maggio del corrente anno all'Assemblea del Senato.

Si precisa che il funzionario cui gli interroganti fanno riferimento era stato assegnato solo temporaneamente alla questura di Vicenza per esigenze contingenti del momento.

In ogni caso si desidera sottolineare l'intendimento di sottoporre ad attenta verifica e valutazione i criteri che hanno finora regolato la scelta dei funzionari destinati a dirigere le sedi periferiche dell'amministrazione.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

COPERCINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 5 aprile 1993 circa seicento rappresentanti della polizia stradale di Parma attuavano una manifestazione per le vie principali del centro cittadino;

che tale manifestazione, svoltasi alla presenza delle rappresentanze sindacali regionali e nazionali, veniva ufficialmente motivata dalla stampa e dai vari comunicati diffusi con il fatto che «i dipendenti della sezione di polizia stradale di Parma subiscono da più di un anno soprusi ed intimidazioni di ogni genere da parte del dirigente della sezione, il quale ignora i diritti dei poliziotti, riconosciuti loro dalla legge di riforma della polizia»;

che i metodi intimidatori ed arroganti del dirigente, infatti, si sono abbattuti su tutto il personale ed in particolare sui rappresentanti sindacali, i quali hanno dovuto subire trasferimenti e punizioni e sono stati sottoposti a gravosi turni di servizio non previsti dagli accordi sindacali;

che parte del personale dipendente è stata costretta a lasciare la polizia perchè ingiustamente trasferita in altra sede o destinata ad altre mansioni; un caso per tutti è la vicenda dell'ispettore Michele Malerba, trasferito dalla sezione Polstrada alla questura locale;

che non vi è dubbio che il clima di terrore instaurato dal dirigente della sezione ha finito per ripercuotersi negativamente sul morale di tutto il personale e, conseguentemente, sulla produttività, che è caduta verticalmente;

che le autorità di polizia non hanno saputo fare di meglio che prendersela con i rappresentanti sindacali, invece di intervenire nelle sedi opportune per sanare una situazione che mette in cattiva luce tutta la polizia operante sul territorio parmense;

che il SAP (Sindacato autonomo di polizia) aveva ufficialmente informato, in data 16 giugno 1994, il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dell'intenzione di non attuare l'accordo riguardante il secondo contratto di lavoro e di non aprire nessuna

trattativa con l'amministrazione, fino a quando non fosse stata risolta la questione riguardante quel dirigente;

che il segretario regionale per l'Emilia-Romagna del SAP, ai primi del mese di luglio 1994, provvedeva ad inviare un telegramma al capo della polizia, prefetto Vincenzo Parisi, invitandolo ad intervenire nei confronti del dirigente della sezione Polstrada di Parma, a causa del grave malessere sussistente nel personale, generato peraltro dallo stesso dirigente;

che nonostante la Lega Nord, nella precedente legislatura, abbia ripetutamente richiesto chiarimenti all'amministrazione a proposito della situazione della Polstrada di Parma, senza ottenere peraltro nessuna risposta, sul finire del 1993 il dirigente fu trasferito da Parma a Trento, motivando detto trasferimento con «ragioni familiari»;

che il funzionario però, poichè la famiglia risiedeva a Parma, provvedeva ad impugnare il provvedimento che veniva in seguito annullato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti in questione e se intenda farsi parte attiva al fine di individuare i precisi contorni dell'intera vicenda, per mettere in luce le eventuali responsabilità e, se del caso, predisporre gli opportuni provvedimenti.

(4-00988)

(20 luglio 1994)

RISPOSTA. - Il dirigente della sezione di polizia stradale di Parma, dottor Di Genova, fu trasferito d'ufficio al compartimento di polizia postale di Trento, con provvedimento adottato nel dicembre scorso sulla base delle risultanze di un'inchiesta amministrativa che aveva posto in luce il difficile clima creatosi nella citata sezione a causa dei rapporti conflittuali tra il suddetto dirigente e parte del personale e le organizzazioni sindacali locali, in particolare il SAP.

Il provvedimento è stato, peraltro, sospeso dal TAR dell'Emilia-Romagna, che ha rilevato la mancata valutazione, da parte dell'amministrazione, delle esigenze familiari dell'interessato.

Il Consiglio di Stato, in sede di appello promosso dall'amministrazione, ha confermato l'ordinanza di sospensione del TAR, per cui il dottor Di Genova, in attesa della decisione di merito, ha riassunto la direzione della sezione di polizia stradale di Parma.

Quanto al trasferimento dell'ispettore principale Michele Malerba dalla menzionata sezione alla questura di Parma, il relativo provvedimento fu adottato, nel giugno 1992, d'autorità, avendo un'inchiesta amministrativa svolta presso la sezione medesima accertato che il Malerba si era dimostrato insofferente alla disciplina e alla subordinazione gerarchica.

Contro tale trasferimento pende ricorso al TAR, che non ha accolto la richiesta di sospensione prodotta dall'interessato.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

CORMEGNA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'attuale codice della strada stabilisce la possibilità del ritiro della patente di guida nei confronti di tutti coloro che esercitano la professione di conducenti di automezzi pubblici e privati e che, di conseguenza, vivono la loro vita lavorativa in mezzo al traffico caotico delle città o sulle autostrade, sotto ogni sorta di intemperie;

che essi sono perciò considerati alla stregua di qualsiasi autista occasionale che usa il mezzo di trasporto per diporto e per tempi limitatissimi e di conseguenza con infinitesime possibilità in meno di incorrere in incidenti;

che nessun altro lavoratore oggi è penalizzato quanto un autista professionista poichè nessun'altra professione rischia la criminalizzazione al pari di questa;

che il provvedimento del ritiro del documento di guida dovrebbe essere molto più ponderato, non lasciato esclusivamente alla discrezione di funzionari che agiscono in conformità a quanto espresso su verbali redatti, a volte, da agenti non sempre sufficientemente preparati,

si chiede di sapere se non sia il caso di considerare la possibilità di una sollecita revisione della legislazione vigente in materia, atta a considerare quanto sia oggi rischioso il lavoro svolto dai conducenti professionisti, e di conseguenza se non si ritenga che sia tenuto in dovuta considerazione il fatto che la sospensione della patente di guida, la revisione o il ritiro della stessa possono determinare l'espulsione degli stessi dal mondo del lavoro con tutte le conseguenze del caso.

Sarebbe auspicabile che invece tali provvedimenti fossero assunti in seguito a sentenze pronunciate da magistrati, in grado di valutare le eventuali responsabilità caso per caso, in modo da garantire il diritto alla difesa ed al lavoro di ogni cittadino, nonchè pari dignità nei confronti di ogni altra categoria di lavoratori.

(4-00720)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si desidera premettere che l'argomento esula dalla competenza di questo Dicastero.

In ogni caso, l'ispettorato circolazione e traffico di questa amministrazione esprime parere negativo sulla possibilità di un trattamento sanzionatorio differenziato, per lo stesso tipo di violazione, nei confronti delle diverse categorie di conducenti di veicoli.

Inoltre, per quanto concerne l'eventualità di ricorrere al giudizio della magistratura per provvedimenti inerenti la sospensione, la revisione o il ritiro della patente, tale possibilità risulta essere in contrasto con l'indirizzo della vigente legge sullo snellimento delle procedure amministrative.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
RADICE

(16 novembre 1994)

COSTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nel «Progetto 92» i programmi di studio degli istituti professionali prevedono che, per il biennio, la materia della geografia sia sostituita dalla scienze della terra, il cui insegnamento è affidato a docenti della classe n. 87 (scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia) e non ai docenti della classe n. 46, il cui programma di esame del concorso a cattedre comprende tutte le materie da trattare nell'insegnamento della classe n. 46, si chiede di sapere se non si ritenga utile ed opportuno inserire la classe di insegnamento n. 46 – quantomeno relativamente ai docenti abilitati con concorso a cattedre – per l'insegnamento di scienze della terra nel biennio degli istituti professionali.

(4-00876)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si segnala l'opportunità che, per l'insegnamento di scienze della terra nel biennio degli istituti professionali, sia considerata valida la classe di concorso n. 46.

Al riguardo si fa presente che, in attesa della definizione delle nuove classi di concorso, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, l'insegnamento di scienze della terra e biologia resta attribuito, anche per il corrente anno scolastico, alle classi di concorso nn. A086, A087 e A047.

Per il futuro, l'insegnamento di cui trattasi dovrebbe essere, invece, attribuito — sulla base delle proposte di modifica attualmente all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione — alla nuova classe derivante dalla fusione delle classi A086 e A087.

Quanto alla classe di concorso A046 di cui è cenno nell'interrogazione, non si è ritenuto di prenderla in considerazione, trattandosi di una classe alla quale si accede con qualsiasi laurea che comprenda un corso biennale di geografia, circostanza quest'ultima che non consente di presupporre la preparazione specifica di base, richiesta per il nuovo insegnamento nella sua globalità.

Si precisa, ad ogni modo, che la proposta all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione prevede che alla nuova classe risultante dalla fusione delle classi A086 e A087 possano accedere anche i laureati in geografia provenienti dal biennio dei corsi di laurea in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche. Il personale in possesso di detti titoli di studio, titolare della classe A046, potrà pertanto partecipare ai corsi di riconversione professionale, previsti dal citato decreto legislativo n. 35 del 1993, al fine del conseguimento dell'abilitazione per classe di concorso diversa da quella di titolarità.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – In relazione alla situazione venutasi a determinare a Milano nelle immediate adiacenze del

giardino di via Benedetto Marcello compreso fra via Vitruvio e via Boscovic, nel pieno centro cittadino a ridosso della stazione centrale, dove questo giardino da diverso tempo viene utilizzato come vero e proprio «mercato della droga» e luogo di consumo della stessa;

visto:

che da circa un mese, dopo un breve periodo di stasi, è ripreso in maniera spudorata (forse a causa della pressione esercitata dalle forze dell'ordine davanti alla vicina stazione centrale) il mercato della droga;

che gli spacciatori sono prevalentemente di colore;

che le conseguenze di tale situazione sono le seguenti:

1) impossibilità di usare il giardino per le persone (non drogate e che non spacciano) abitanti nella zona: gli anziani e i bambini non in vacanza non possono cercare così refrigerio nel «loro» giardino;

2) il giardino è danneggiato gravemente con bivacchi anche notturni sulle zone erbose e con l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, con la rottura intenzionale degli spruzzatori del sistema automatico di annaffiamento ormai quasi distrutto, delle panchine, dei contenitori e rifiuti, delle piante, della pavimentazione in blocchetti di porfido eccetera;

3) marciapiedi, cantine delle case vicine, panchine, prati sono pieni di siringhe probabilmente in gran parte infette con grave pericolo per i passanti;

4) frequenti schiamazzi per liti tra spacciatori ed acquirenti;

5) frequente scasso di auto parcheggiate per rubare od anche solo per dormirci e «bucarsi»;

6) degrado generalizzato della zona con un non quantizzabile ma sicuro danno economico per i commercianti e per i proprietari di case vicine a questo vergognoso spettacolo;

che i cittadini della zona inoltre lamentano il fatto che nonostante le continue telefonate ai numeri 112 (carabinieri) e 113 (polizia) chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine raramente queste ultime intervengono e mai con l'arrivo contemporaneo di più unità che possano impedire il fuggi-fuggi dei più furbi assieme alla droga;

che lo scrivente fa presente inoltre che è inspiegabile come mai la questura, la prefettura e il comune di Milano non abbiano disposto accertamenti e la chiusura del chiosco per bibite all'incrocio con le vie Benedetto Marcello e Vitruvio, il controllo del bar al civico 18 di via Benedetto Marcello e di un altro bar al civico 34,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere attraverso prefettura e questura per prevenire e reprimere questa incresciosa situazione che si continua a verificare nel centro cittadino di Milano;

se non ritenga, in attesa di misure restrittive più drastiche, come quella della chiusura del chiosco suddetto, che apre solo nelle ore notturne, per servire tutta la «fauna» che vi si ritrova e che è descritta nella premessa, di disporre a partire da subito l'istituzione di una postazione fissa di un *camper* di polizia che stia permanentemente installato nella suddetta zona all'incrocio tra via Benedetto Marcello e via Vitruvio.

(4-01220)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. – Per il controllo della zona, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, le forze di polizia hanno predisposto, oltre agli ordinari servizi delle rispettive articolazioni locali, straordinari e specifici interventi specialmente mirati.

Particolare attenzione è stata rivolta a quegli esercizi pubblici, in specie i chioschi, abitualmente mal frequentati.

Di recente, inoltre, sono stati disposti presidi fissi nella zona Porta Venezia-corso Buenos Aires e via limitrofe.

Si sottolinea, infine, che nei confronti del titolare del chiosco di via Benedetto Marcello, angolo via Vitruvio, il questore di Milano ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni a decorrere dal 17 agosto 1994.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi più opportuni nei confronti di altri esercizi controllati nella zona.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

DE NOTARIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 31 marzo 1994 sono state sostituite le tabelle A e B, annessi 1 e 2 al regolamento della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;

che la sostituzione delle tabelle sopra indicate modifica nei fatti la composizione del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer) nonchè la composizione e la collocazione dei Consigli intermedi di rappresentanza (Coir) di Marina, Aeronautica e Guardia di finanza;

che tali cambiamenti sono messi in relazione alle variazioni della forza effettiva e alle modifiche organico-strutturali segnalate dallo Stato maggiore della Difesa con foglio n. 115/1/158/213 del 1° marzo 1994;

che, se si analizzano le tabelle sopra menzionate, si ricava che viene diminuito il numero dei rappresentanti Cocer delle varie categorie, ne consegue quindi che anche il numero degli appartenenti alla categoria deve essere diminuito,

si chiede di sapere quali siano nei dettagli le variazioni della forza effettiva e le modifiche organico-strutturali che hanno portato alla sostituzione delle tabelle A e B, annessi 1 e 2 al regolamento di attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 4 novembre 1979.

(4-00259)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, si osserva che il regolamento di attuazione della rappresentanza militare (RARM - articolo 4, ultimo comma) stabilisce che la composizione del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer) deve essere modi-

ficata in relazione alle variazioni della forza effettiva, in occasione della indizione della elezione della rappresentanza. Inoltre, la legge n. 382 del 1978, articolo 18, comma 3, stabilisce che, nell'organo centrale di rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo armato, il numero dei delegati deve essere proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Le modalità per il calcolo si evincono dal parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 27 settembre 1979 e dai pareri espressi a suo tempo dal Senato.

In sostanza, garantita una rappresentatività minima (sei delegati, due per ogni categoria) alla Marina, Forza armata meno numerosa, i delegati delle altre Forze armate sono calcolati in proporzione.

Nel caso specifico, diminuita rispetto al passato la differenza di forza tra le altre Forze armate e la Marina — che recentemente ha subito un maggiore incremento di personale — in virtù di una semplice proporzione matematica è diminuita anche la differenza numerica dei rispettivi delegati.

Si precisa che il predetto criterio non rappresenta una novità essendo stato usato per il calcolo di tutte le precedenti varianti del Cocer.

Per quanto riguarda i Consigli intermedi di rappresentanza (Coir), essi possono variare, in quanto a consistenza dei delegati, per effetto di variazioni di forza del personale degli enti cui essi si riferiscono; oppure, in quanto al numero totale di Coir, in ragione di varianti ordinative che creino o cancellino enti.

Pertanto non esiste alcun rapporto di relazione fra Coir e Cocer.

*Il Ministro della difesa*
PREVITI

(16 novembre 1994)

---

DE NOTARIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel corso dell'operazione «Ibis», che ha visto reparti delle Forze armate impegnati in Somalia, sono stati impiegati elicotteri dell'aviazione dell'esercito;

che è a conoscenza dello scrivente che alcuni mezzi ad ala rotante utilizzati in Somalia sono stati acquisiti nel passato con fondi della protezione civile e dati in gestione all'esercito, che avrebbe dovuto impiegarli per compiti connessi con la difesa del territorio e dei cittadini da calamità naturali;

che appare evidente che l'impiego in Somalia di elicotteri gestiti dalle Forze armate, ma di proprietà della protezione civile, ha nei fatti reso impossibile il loro utilizzo in attività quali la lotta agli incendi o il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto indicato in premessa;

quanti e quali mezzi della protezione civile gestiti dalle Forze armate siano stati utilizzati in Somalia e con quali compiti;

se nel corso dell'utilizzo in Somalia tali mezzi della protezione civile siano stati impiegati in combattimenti e se nel corso di tali combattimenti si siano avute delle perdite umane, sia da parte italiana che somala.

(4-00462)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – In relazione a quanto asserito dall'onorevole interrogante, si fa presente che in Somalia sono stati impiegati 4 elicotteri CH-47, di cui 2 acquisti dalla protezione civile.

Per questi ultimi le scadenze manutentive programmate erano le più favorevoli e quindi ne consentivano un impiego prolungato senza necessità di interventi di rilievo e quindi con un risparmio per lo Stato, in quanto manutenzioni maggiori, eseguite nel contesto logistico-ambientale della Somalia, avrebbero comportato costi maggiori.

Ciò nel rispetto della convenzione stipulata con la suddetta amministrazione che assegna alla Forza armata «la gestione tecnico-operativa da attuare con visione unitaria nell'ambito dell'Esercito» e quindi le consente l'impiego dei velivoli anche per proprie esigenze istituzionali, così come la vede utilizzare propri elicotteri nell'attività di protezione civile.

Detti velivoli sono stati impiegati esclusivamente per il trasporto logistico e non sono stati coinvolti in combattimenti.

Per quanto concerne l'impiego, nel contingente Ibis, dei citati elicotteri, si precisa che esso non ha sminuito in alcun modo la capacità di intervento dell'Esercito nella lotta agli incendi o in altre pubbliche calamità. In particolare, nel corso della campagna antincendi 1993, risultata particolarmente onerosa, la Forza armata ha garantito, impiegando anche propri elicotteri, un totale di 515 ore/volo di CH-47, a fronte delle 300 ore/volo concordate con la protezione civile in sede di pianificazione.

*Il Ministro della difesa*
PREVITI

(10 novembre 1994)

---

DI ORIO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il Ministro della sanità, sia pure nell'ambito delle prerogative di autonomia attribuite alle regioni, mantiene una funzione politica di indirizzo, al fine di evitare che forti difformità organizzative e gestionali producano effetti notevoli sulla diversità della qualità dell'assistenza nel territorio del paese, con la creazione di squilibri ed ineguaglianze;

considerato che esistono attualmente notevoli difformità – nei provvedimenti regionali e provinciali di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni – riguardo ai criteri di determinazione del numero delle USL, per cui soltanto le regioni Valle d'Aosta, Liguria, Abruzzo, Sicilia e la provincia au-

tonoma di Trento hanno adottato (*in itinere* o definitivamente) il criterio di una USL per provincia;

visto:

che regioni paragonabili all'Abruzzo per numero di abitanti (ad esempio le Marche e la Basilicata) hanno previsto un numero di USL doppiamente superiore rispetto al numero delle province;

che per quanto attiene alla regione Abruzzo è stato presentato in sede di discussione del disegno di legge al consiglio regionale un emendamento per la costituzione di una sola USL;

che la regione Abruzzo, per la vastità del territorio e della conformazione geo-orografica, si può ritenere costituita da almeno 7 aree territoriali distinte e definite; in particolare, la provincia di L'Aquila, tra le più vaste d'Italia per estensione, si compone di 3 comprensori distinti: l'aquilano (L'Aquila), la Marsica (Avezzano), la Valle Peligna e l'Alto Sangro (Sulmona);

che la costituzione in Abruzzo di almeno 7 USL, di cui 3 in provincia di L'Aquila (L'Aquila, Avezzano, Sulmona), rappresenterebbe pertanto la soluzione più adeguata alle esigenze del territorio abruzzese nella sua complessa articolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e come intenda adempiere alla sua funzione di coordinamento ed indirizzo per evitare che la regione Abruzzo risulti organizzativamente e gestionalmente penalizzata nel corso della rideterminazione del numero delle USL.

(4-00726)

(5 luglio 1994)

RISPOSTA. – In merito alla problematica esposta nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, questo Ministero vuol precisare che la propria funzione politica di indirizzo nei confronti delle regioni incontra i limiti prefissati dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'atto normativo ora citato, spettano alle regioni, tra l'altro, la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, nonchè sia dei criteri di finanziamento delle USL e delle aziende ospedaliere, sia delle loro attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prenotazioni sanitarie erogate.

Il successivo articolo 4 del decreto legislativo n. 517 del 1993, nel sostituire il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha stabilito che le regioni debbono disciplinare «nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, prevedendo tra l'altro la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia».

Non risulta, ad oggi, che la legge istitutiva delle USL nella regione Abruzzo sia stata promulgata.

Peraltro, da notizie acquisite da quel commissariato del Governo presso la competente giunta regionale, sarebbero state previste, nell'ambito del Piano sanitario regionale, 6 USL dislocate nel territorio conformemente alle indicazioni legislative ora riferite.

Infatti, le USL di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo corrispondono agli ambiti provinciali esistenti nella regione Abruzzo; d'altro canto, proprio in ossequio a quelle «condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione» previste dal legislatore, la regione Abruzzo ha individuato l'ambito operativo delle 2 USL della zona Avezzano-Sulmona e Lanciano-Vasto.

La competente autorità regionale, ai fini della più funzionale e razionale organizzazione delle USL nel proprio territorio, più che sulla quantità numerica e sul dislocamento delle medesime, ha preferito puntare sulla efficienza, competenza e responsabilità delle loro articolazioni strutturali.

Le USL, sotto questo profilo, divengono aziende con propri poteri e proprie responsabilità, sono dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con il precipuo compito di provvedere ad assicurare i livelli uniformi di assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale.

Proprio in conformità alla normativa vigente, la regione Abruzzo individua nelle USL il fulcro dell'assistenza socio-sanitaria nel territorio, rilevandone la potestà decisionale e di controllo e la pluralità delle attività di indirizzo e di gestione nel settore sanitario e sottolineando, altresì, l'esigenza di un costante collegamento e di una fattiva collaborazione sia con l'assessorato regionale alla sanità, sia con le altre USL.

In buona sostanza, la regione Abruzzo ha inteso privilegiare l'esigenza di soddisfare i bisogni della propria collettività laddove questi si manifestano.

La sede, la dislocazione e le dimensioni delle USL appaiono indifferenti, qualora i livelli di organizzazione amministrativa e sanitaria da esse raggiunti siano così omogenei e funzionali da garantire ai cittadini la possibilità di poter utilizzare i servizi senza particolari disagi.

Peraltro, anche dal punto di vista finanziario, appare evidente che, tanto per effetto della progressiva trasformazione delle USL in aziende, quanto a seguito della riduzione del loro numero, la semplificazione delle modalità di gestione del sistema potrà determinare consistenti economie.

*Il Ministro della sanità*
COSTA

(18 novembre 1994)

---

FALOMI, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, BRUTTI, PAROLA, ROCCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 14 giugno 1994 nel quartiere romano di Tor De' Cenci un deputato di Alleanza nazionale ha tenuto un comizio contro la

decisione del comune di Roma di realizzare in città campi attrezzati per nomadi;

che alla manifestazione erano presenti il *leader* e i militanti della organizzazione neo-nazista «Movimento politico»;

che, secondo quanto riportato dalle cronache cittadine di diversi quotidiani, nel corso della manifestazione, svoltasi in un fortissimo clima di tensione, sono emersi propositi di impedire con occupazioni e milizie di volontari anti-rom la realizzazione dei progetti comunali, annunciando persino il proposito di finanziare tali iniziative attraverso il mancato pagamento delle tasse comunali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il giudizio del Governo sulla gravità di una manifestazione che ha visto un deputato della Repubblica, esponente della maggioranza di Governo, assieme a militanti e dirigenti di un movimento fuorilegge, dichiaratamente filo-nazista;

quali misure il Governo intenda prendere per impedire che le intenzioni annunciate di creazione di ronde anti-zingari siano messe in atto e possano creare un clima di gravissima tensione politica e sociale nella capitale del paese;

quali iniziative il Governo intenda assumere per contribuire ad assicurare l'integrazione tra le comunità nomadi e la cittadinanza nel rispetto della legalità e per aiutare il miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni rom.

(4-00586)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La manifestazione, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, si è svolta in modo regolare e ordinato.

La presenza di circa trenta extraparlamentari di destra aderenti al «Movimento politico» e di una ventina di aderenti alla locale «Autonomia» non ha di fatto recato alcun problema.

Gli oratori, tra cui il promotore dell'iniziativa, non hanno fatto alcun accenno all'istituzione di milizie anti-rom.

Quanto al problema più generale dell'inserimento dei nomadi nel tessuto sociale, è questione che dovrà essere affrontata dal Governo a livello di responsabilità collegiale.

Fondamentale, comunque, rimangono la collaborazione e l'impegno delle amministrazioni locali che, nel caso del comune di Roma, sembrano non mancare.

Resta tuttavia la difficoltà di individuare soluzioni che non siano sostenute dalla cittadinanza.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

GUARRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare onde impedire che gruppi di cosiddetti rivoluzionari iraniani pongano in essere nel nostro paese attività sovversive nei confronti del legittimo Governo dello Stato dell'Iran, attività che se consentite dallo Stato italiano potrebbero turbare i rapporti di cordiale amicizia tuttora esistenti tra i due Stati.

(4-00939)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nei confronti dell'organizzazione, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, viene svolta dalle autorità di pubblica sicurezza ogni forma di vigilanza e controllo, volta ad impedire che le manifestazioni di dissenso possano confliggere con i diritti di libertà costituzionalmente garantiti e con i princìpi ispiratori della politica estera del Governo.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Posto che per quanto riguarda il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è prevista l'immediata operatività a partire dal 28 agosto 1994;

considerato che sia il divieto di utilizzo promiscuo degli accessi destinati ai locali di somministrazione con abitazioni private che l'obbligo di accesso diretto ai pubblici esercizi dalla strada o comunque da area pubblica, entrambe prescrizioni del citato decreto ministeriale, non possono essere rispettati da una parte consistente dei soggetti interessati e tanto meno per la scadenza del prossimo 27 agosto 1994;

tenuto conto che a detti adeguamenti si oppongono in molti casi difficoltà oggettive che fanno riferimento: ai vincoli urbanistici ed architettonici vigenti nei centri storici; alla struttura degli edifici in cui sono insediati i pubblici esercizi in aree agricole, appenniniche o montane (luoghi nei quali sovente risulta impossibile la separazione dei locali di somministrazione da quelli dell'abitazione del titolare); al fatto che molti pubblici esercizi non hanno accesso diretto da strade, piazze o luoghi pubblici poichè localizzati in aree cortilive, corridoi, androni o gallerie di proprietà privata; alle medesime strutture alberghiere e di ristorazione inserite in direzionali di recente edificazione, in cui dette strutture coesistono con spazi adibiti ad uffici ed abitazioni;

avuta attenzione al fatto che, stante la situazione di diffuso e mancato (in molti casi impossibile) adeguamento alle norme previste nel citato decreto ministeriale, molti pubblici esercizi potrebbero essere costretti a chiudere anche per il prevedibile intervento delle autorità pre-

poste alla pubblica sicurezza in ossequio al loro dovere di far rispettare le normative del decreto;

avuta attenzione infine alle comprensibili preoccupazioni con le quali prefetti, questori, camere di commercio ed associazioni professionali guardano agli sviluppi negativi possibili, anche per l'ordine pubblico, causati dalla conferma dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente sospendere i termini di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992;

se non ritenga di proporre modifiche al citato decreto ministeriale, tenendo conto delle proposte delle associazioni professionali rappresentative e in termini tali da scongiurare chisure di pubblici esercizi e da rendere possibile il loro adeguamento alle norme.

(4-01152)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. – Il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, indica, com'è noto, i requisiti di sorvegliabilità richiesti per i locali in cui viene esercitata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Premesso che, per quanto riguarda i pubblici esercizi già operanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il decreto ministeriale in parola prevedeva una moratoria di diciotto mesi, va riconosciuto che, in taluni casi, l'adeguamento delle strutture è risultato impossibile per rilevanti ed oggettive difficoltà.

Si è provveduto, quindi, a modificare il decreto, con provvedimento del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1994, al fine di limitare gli adeguamenti richiesti a quelli essenziali e possibili, rinviando il termine di attuazione al 31 ottobre prossimo.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare telegrafica del 10 agosto 1994, ha informato prefetti e questori, nonchè sindaci e camere di commercio, delle innovazioni e semplificazioni introdotte dal provvedimento.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che a seguito del decreto-legge n. 401 del 1994, come in ogni regione, anche in Campania sono stati nominati i commissari straordinari delle USL in luogo degli amministratori straordinari in servizio *ex* legge n. 111 del 1991;

che in Campania sono stati sostituiti tutti gli amministratori straordinari nominando commissari i funzionari dirigenti di ruolo di-

pendenti della regione, secondo apposita graduatoria presente agli atti della regione stessa;

che tale metodo di scelta si è rivelato inadeguato per le continue rinunzie da parte di molti funzionari, spesso rassegnate dopo qualche giorno dall'aver preso servizio presso le USL;

che in molti casi - come Marcianise e Piedimonte Matese - si è generato un grave disservizio e una grave inefficienza nella gestione delle USL anche perchè presso di esse i commissari-funzionari si recavano molto saltuariamente dato che nel decreto di nomina ad essi era fatto obbligo di continuare ad espletare le funzioni di dirigenti presso i vari uffici regionali cui erano preposti;

che a seguito del decreto-legge n. 518 del 1994 i pubblici dipendenti, nominati commissari presso le USL, erano obbligati a collocarsi in aspettativa dall'ufficio di provenienza e fino alla durata dell'incarico di commissario; molti di quelli nominati nella regione Campania si sono dimessi per rientrare nei loro uffici di funzionari regionali;

che si è continuato a nominare, da parte del presidente della giunta regionale della Campania, commissari secondo la graduatoria regionale con una continua girandola di rinunzie fino ad arrivare ormai abbondantemente nell'ambito dei funzionari di nono livello;

che tutto ciò faceva peggiorare lo stato d'incertezza e di inefficienza nella gestione delle USL stesse;

che, intanto, come viene riferito dai cittadini residenti nei vari territori, proprio per le eccessive e quindi sospette rinunzie si verificano designazioni a commissario presso una determinata USL di funzionari graditi a singoli consiglieri regionali influenti nel territorio comprendente particolari USL,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda mettere in atto con urgenza al fine di verificare la regolarità delle procedure adottate presso la regione Campania per la nomina dei commissari delle USL;

se risulti che le rinunzie siano state strumentali allo scopo di far coincidere la nomina di un determinato funzionario presso una determinata USL;

se si ritenga che sia corretto che funzionari di nono livello reggano la gestione di enti con bilanci di miliardi ed esercitino un reale potere su pubblici dipendenti di nono livello come i primari e i dirigenti di ruolo;

se non sia il caso d'intervenire con urgenza per evitare che peggiori la già disastrata organizzazione della sanità in Campania soprattutto in questa fase di transizione verso le aziende sanitarie e soprattutto per rispondere alle aspettative dei cittadini-utenti con segnali di scelte legittime e trasparenti.

(4-01747)

(13 ottobre 1994)

RISPOSTA. - In merito al delicato problema prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde, si ritiene utile rilevare quanto segue.

Come deve presumersi noto, la recente legge 17 ottobre 1994, n. 590, con cui è stato convertito il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,

l'ultimo dei decreti-legge più volte reiterati, recanti disposizioni urgenti sull'organizzazione delle unità sanitarie locali, nel comma 4 dell'articolo 1 dispone che «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore» della presente legge «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano... nominano, con un compenso pari a quello degli amministratori straordinari i commissari straordinari».

In tale nuova disciplina, quindi, il legislatore ribadisce in modo ancor più netto ed incondizionato l'esclusiva competenza e la più ampia discrezionalità delle regioni e delle province autonome riguardo a tali nomine, demandando esplicitamente al Governo, quale amministrazione centrale – individuato peraltro come Consiglio dei ministri, proponente il Ministro della sanità –, il solo intervento «sostitutivo» nel caso in cui «la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente comma».

In tale ambito, quindi, e tanto più in presenza di quella connotazione di più accentuato decentramento regionale conferito al Servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo n. 517 del 1993, non sussistono margini d'intervento per questo Ministero in fattispecie diverse da quella dianzi considerata.

*Il Ministro della sanità*
COSTA

(18 novembre 1994)

---

LONDEI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel comune di Auditore (Pesaro e Urbino) si sta creando un clima di grande tensione tra la popolazione in relazione alla volontà del provveditorato agli studi di Pesaro di sopprimere in modo ingiustificato una classe nel locale istituto scolastico elementare;

che l'amministrazione comunale ha già reso note le sue motivazioni agli organi competenti per impedire la chiusura della classe; tra l'altro, il comune è classificato montano;

che esiste il sospetto che la chiusura della citata classe sia un'azione punitiva da parte degli organi del provveditorato in quanto il comune di Auditore si è reso capofila nell'aprile 1994 di azioni contro la chiusura generalizzata di istituti scolastici,

si chiede di sapere:

come si giustifichi la chiusura di tale classe con la risposta che il Ministro in indirizzo ha dato ad una recente interrogazione dello scrivente e del collega Biscardi (4-00055 del 28 aprile 1994) in cui si affermava che nei territori classificati montani non si sarebbe proceduto a chiudere classi scolastiche;

se non si ritenga opportuna un'indagine in quanto in altre situazioni simili non si è proceduto a chiusure;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di fronte a quanto sopra esposto di provvedere nel più breve tempo possibile a riaprire la classe elementare.

(4-01298)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, il competente provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, il quale in sede di determinazione dell'organico di diritto aveva disposto la disattivazione della classe prima nel plesso Auditore-Casinina in presenza di soli 4 allievi, a seguito della iscrizione di altri 2 allievi provenienti dal comune viciniore, d'intesa con l'amministrazione comunale, ha riattivato detta classe in sede di determinazione dell'organico di fatto.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in Castellaneta (Taranto), a partire dall'anno scolastico 1992-93, fu istituita una sezione staccata dell'istituto tecnico industriale, a suo tempo aggregata all'istituto tecnico industriale di Stato «Maiorana» di Martina Franca, e dal corrente anno scolastico 1994-95 all'istituto tecnico industriale di Stato «Amaldi» di Massafra;

che la sezione staccata di Castellaneta viene incontro alle esigenze didattiche degli alunni del distretto scolastico n. 49, che in precedenza erano costretti a frequentare gli istituti tecnici industriali di Matera e di Gioia del Colle (Bari), con notevoli disagi ed aggravi di spesa;

che tale domanda scolastica è dimostrata dal fatto che durante l'anno scolastico 1993-94, è cioè al secondo anno di vita, nella suddetta sezione staccata hanno funzionato 3 prime e 2 seconde classi, mentre per il corrente anno scolastico sono state accolte iscrizioni sufficienti per l'attivazione di 2 terze classi;

verificato che nel decreto ministeriale 4 agosto 1994, col quale è stato deciso il piano di razionalizzazione e di sviluppo della rete scolastica per l'anno scolastico 1994-95, non risulta autorizzato il funzionamento delle prime classi del triennio, e cioè delle terze, in naturale prosecuzione delle prime e delle seconde classi;

appreso che tutto ciò è stato causato dalla mancanza di relativa richiesta dell'amministrazione provinciale di Taranto e dalla conseguente disattenzione degli organi preposti alla formulazione della proposta di razionalizzazione e di sviluppo delle rete scolastica della provincia di Taranto;

*considerato che non è giusto che le conseguenze di errori amministrativi* e burocratici debbano ricadere sugli alunni e sulle loro famiglie,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente apportare la necessaria modifica al citato decreto ministeriale 4 agosto 1994, autorizzando il funzionamento delle prime classi del triennio di specializzazione nella sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Stato di Castellaneta.

(4-01370)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che solo la mancata formulazione di una specifica proposta, da parte dell'istituto tecnico industriale «Amaldi» di Massafra, aveva determinato – come si rileva peraltro nell'interrogazione medesima – il mancato inserimento, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Taranto, delle prime classi del triennio relativo alla sperimentazione, già avviata presso la sezione staccata di Castellaneta del suddetto istituto.

A seguito, tuttavia, delle precisazioni fornite dal competente provveditore agli studi con nota n. 2781 del 19 settembre 1994, questo Ministero, ritenendo valide le giustificazioni addotte, ha autorizzato, con effetto dal corrente anno scolastico, il funzionamento del triennio in questione con la specializzazione in elettronica e telecomunicazioni.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in Ginosa (Taranto), a partire dall'anno scolastico 1992-93, fu istituita una sezione staccata dell'istituto tecnico per geometri, nella quale, a partire dal corrente anno scolastico 1994-95, dovrebbero essere attivate le prime classi del triennio di specializzazione, e cioè le terze classi, in naturale prosecuzione delle prime e seconde classi;

che nel decreto ministeriale 4 agosto 1994, col quale è stato deciso il Piano di razionalizzazione e di sviluppo della rete scolastica per l'anno scolastico 1994-95, non risulta autorizzato il funzionamento delle terze classi;

che tutto ciò è stato causato dalla mancanza della relativa richiesta dell'amministrazione provinciale di Taranto e da una conseguente disattenzione degli organi preposti alla formulazione della proposta di razionalizzazione e di sviluppo della rete scolastica della provincia di Taranto;

che, nonostante ciò, nell'organico provinciale del personale docente sono state previste le terze classi della sezione staccata di Ginosa, per cui tutti i movimenti e le nomine del personale docente sono stati condizionati da questo fatto;

che non è giusto che le conseguenze di errori amministrativi e burocratici debbano ricadere sugli alunni e sulle loro famiglie,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente apportare la necessaria modifica al citato decreto ministeriale 4 agosto 1994, autorizzando il funzionamento delle prime classi del triennio nella sezione staccata dell'istituto tecnico per geometri di Ginosa.

(4-01371)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il mancato inserimento, nel piano di ra-

zionalizzazione della rete scolastica della provincia di Taranto, della terza classe sperimentale presso la sezione staccata - funzionante in Ginosa - dell'istituto tecnico per geometri «Fermi» di quel capoluogo, era stato determinato, come si rileva anche nell'interrogazione, dall'iniziale assenza di proposta da parte della scuola interessata.

La questione è stata, tuttavia, successivamente superata, in quanto questo Ministero, accogliendo la richiesta formulata dal competente provveditore agli studi con nota n. 2781 del 19 settembre 1994, ha autorizzato il funzionamento della classe in questione presso la suddetta sede di Ginosa, con effetto dal corrente anno scolastico.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

MACERATINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che vi è una situazione molto difficile alla pretura di Fabriano (Ancona) priva dal marzo 1994 del pretore titolare e retta attualmente da 3 vice pretori onorari;

che vi è anche preoccupazione per le sorti della medesima pretura nel quadro del riassetto delle circoscrizioni giudiziarie, essendo corse voci circa una eventuale soppressione della stessa pretura;

che un tale evento costituirebbe grave motivo di pregiudizio per le popolazioni della zona, attesa la distanza fra Fabriano ed Ancona (75 chilometri);

che inoltre nella zona altamente industrializzata vi è un importante carico giudiziario,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo in ordine al futuro della pretura di Fabriano e quali urgenti iniziative si intenda adottare perchè venga assegnato al più presto un magistrato per la dirigenza della medesima pretura.

(4-00403)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, si comunica che l'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Fabriano è costituito da 7 unità, tutte presenti.

L'organico del personale addetto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è costituito da 5 unità, tutte presenti.

Per quanto concerne il personale di magistratura, si fa presente che, secondo le tabelle di composizione della pretura circondariale di Ancona valevoli per il biennio 1994-95, alla sezione distaccata di Fabriano è addetto un pretore per la materia civile e per le controversie di lavoro, mentre un vice pretore onorario è addetto alla materia penale.

Va infine evidenziato che, atteso il carico di lavoro, nell'ambito della pretura circondariale di Ancona è stato previsto il mantenimento della sezione distaccata di Fabriano.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(15 novembre 1994)

---

MAIORCA. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* - Premesso:

che con foglio protocollo n. 559-443-1516537-A16 91-3 del 28 aprile 1993 il Ministero dell'interno ha comunicato alla questura di Siracusa e per conoscenza al Ministero degli affari esteri di aver concesso il nulla osta di ingresso in Italia al ragazzo Ibrahim Eral, nato a Siracusa il 3 novembre 1980, attualmente ospite presso la nonna paterna;

che la nonna paterna, signora Hamira Eral, abita in via Meseli Sokak 3, a Dirmil, in Turchia;

che il ragazzo ha necessità affettiva e sociale di ricongiungersi al proprio genitore, Bekir Eral, lavoratore extracomunitario residente a Siracusa, in contrada Pagliarozzi, via per Canicattini 36,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi sottesi al perdurante ritardo nella prosecuzione del sopraddetto nulla osta all'ambasciata italiana in Turchia, al fine di rendere possibile l'espatrio.

(4-00885)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. - In data 28 aprile 1993 è pervenuto al Ministero degli affari esteri il nulla osta del Ministero dell'interno per il ricongiungimento familiare del minore turco Ibrahim Eral con il padre Bekir Eral, lavoratore extracomunitario.

In data 10 maggio il Ministero degli affari esteri provvedeva a trasmettere al consolato d'Italia in Smirne l'autorizzazione per il rilascio di un visto per coesione familiare al minore interessato e contemporaneamente provvedeva a comunicare al padre del minore copia della predetta autorizzazione. Il 19 successivo il servizio postale restituiva la raccomandata non recapitata con la dicitura «non esiste a detto domicilio».

Nel provvedere a reiterare l'autorizzazione presso il consolato d'Italia in Smirne, il padre del minore dovrà farsi parte diligente nel comunicare il nuovo recapito affinchè gli si possa inviare la copia dell'autorizzazione.

Anche in assenza della copia dell'autorizzazione il minore avrebbe potuto ottenere il visto presso il consolato d'Italia in Smirne, dove era giacente l'originale dell'autorizzazione stessa sin dal mese di maggio 1993.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
TRANTINO

(14 novembre 1994)

---

MANCONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la mattina del 5 dicembre 1993, ad Ascoli Piceno, un uomo di trentadue anni, Angelo Torresi, in preda a crisi depressiva, si è gettato sotto un treno in corsa;

che l'«incidente» – secondo la direzione delle Ferrovie dello Stato – «ha causato il ritardo del convoglio con conseguente rimborso del biglietto ai viaggiatori, il pagamento degli straordinari ai ferrovieri, il *surplus* di retribuzione per la pulizia delle rotaie»;

che, in particolare, risulta un esempio di straordinario e atroce «umorismo nero» quel riferimento al «*surplus* di retribuzione per la pulizia delle rotaie»;

che la direzione delle Ferrovie dello Stato ha ritenuto opportuno addebitare alla famiglia Torresi una spesa di quasi undici milioni – calcolata in base alla lunghezza del percorso e alle caratteristiche del convoglio ferroviario – quale risarcimento dei danni provocati dal gesto del Torresi;

che, secondo dichiarazioni della stessa direzione, non è la prima volta che le Ferrovie dello Stato agiscono in questa maniera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti perchè la direzione delle Ferrovie dello Stato rinunci una volta per tutte a rivalersi sulle famiglie;

se non intenda presentare le proprie scuse alla famiglia del Torresi.

(4-00743)

(6 luglio 1994)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che in data 11 febbraio 1994 è pervenuta ai competenti uffici ferroviari la relazione tecnica dell'investimento mortale di una persona, successivamente identificata nel signor Angelo Torresi, avvenuto in data 5 dicembre 1993 tra le stazioni di Porto Sant'Elpidio e Civitanova da parte del treno 1710.

Nella relazione venivano altresì indicati i tempi di interruzione della linea (circa tre ore e trenta) e i ritardi accumulati (mediamente un'ora e trenta) dai 12 treni transitanti su quella tratta nella fascia oraria interessata.

Tale rapporto evidenziava, inoltre, l'assoluta mancanza di responsabilità da parte del personale delle Ferrovie dello Stato e la volontà suicida del signor Angelo Torresi.

Verificatesi le condizioni di danno alle Ferrovie dello Stato, le stesse hanno attivato le procedure di recupero danni che prevedono la verifica della loro esistenza effettiva, la loro quantificazione e, ove ricorrano le condizioni, il loro recupero.

In data 8 giugno 1994 le Ferrovie dello Stato hanno inoltrato la richiesta di risarcimento per il ritardo dei treni ed il corrispettivo delle prestazioni del personale tecnico, precisando la possibilità di revoca della richiesta stessa in caso di rinuncia o non esistenza dell'eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile.

Su richiesta verbale della famiglia Torresi, le Ferrovie dello Stato hanno precisato che il risarcimento alle Ferrovie dello Stato era subordinato all'esistenza di beni propri della persona coinvolta.

Il signor Armando Torresi, padre di Angelo, ha inviato, in data 29 giugno 1994, una dichiarazione nella quale comunicava l'inesistenza di beni.

La pratica è stata quindi archiviata, previa comunicazione scritta alla famiglia dello sfortunato giovane.

Le Ferrovie dello Stato rilevano che, essendo state trasformate in società per azioni dal 10 gennaio 1993, devono sottostare, purtroppo, anche in casi luttuosi come quello cui fa riferimento l'onorevole interrogante, alle leggi di mercato, che implicano il recupero dei danni causati da terzi.

Le Ferrovie dello Stato richiamano inoltre che è loro obbligo, poichè gestiscono un servizio pubblico a titolo oneroso, garantire un servizio per quanto possibile puntuale ed efficiente anche per la clientela dei treni direttamente ed indirettamente coinvolti in un incidente, riconoscendo il diritto dei passeggeri di reclamare eventuali danni e disagi.

Le Ferrovie dello Stato precisano peraltro che è prassi, nel caso di eventi luttuosi come quello cui si fa riferimento, quantificare i danni materiali nel loro livello minimo cercando di turbare il meno possibile il dolore degli interessati.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

(17 novembre 1994)

---

MANCUSO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 10 dicembre 1992 registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993, registro 1, foglio 110, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a 89 posti, elevati a 389, per la nomina ad assistente economico-finanziario, in prova, nella sesta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

che la predetta graduatoria di merito comprende 809 candidati;

che 389 sono stati dichiarati vincitori;

che dei restanti 420, successivamente, ne sono stati chiamati 170;

che la validità biennale della graduatoria ha una scadenza prevista per il 31 dicembre 1994;

che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, «Interventi correttivi di finanza pubblica», all'articolo 3 ha bloccato di fatto le assunzioni nella pubblica amministrazione per l'anno 1994;

che la dotazione organica della sesta qualifica funzionale nel profilo professionale di assistente economico-finanziario prevede 740 posti nell'amministrazione centrale e 963 posti nell'amministrazione periferica del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;

che nei candidati si era creata una aspettativa in merito all'assunzione di tutti gli idonei;

che il Governo con recenti decreti-legge ha sospeso parzialmente, per l'anno in corso, le disposizioni contenute nella legge finanziaria (cfr. articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331),

l'interrogante chiede di sapere quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo circa le assunzioni dei rimanenti candidati che hanno superato il concorso.

(4-00698)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se saranno assunti gli idonei del concorso per esami a 89 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, premesso che il comma 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della relativa pubblicazione, si fa presente che i riferimenti numerici delle dotazioni organiche del profilo professionale di assistente economico-finanziario della sesta qualifica funzionale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato non sono più validi.

Infatti il citato articolo 3, comma 6, della suddetta legge dispone che le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o sia stato pubblicato o autorizzato un bando di concorso e il successivo comma 8 dello stesso articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono provvedere con nuove assunzioni, fino al 31 dicembre 1996 e previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura del 10 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni.

Attualmente, la Ragioneria generale dello Stato sta procedendo alla rilevazione dei carichi di lavoro per la determinazione della pianta organica definitiva secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate con circolare del 23 marzo 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 2 aprile 1994.

Va, altresì, precisato che il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 (atto Camera n. 1367), concernente «disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali», non ha apportato alcuna modifica all'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, in materia di assunzioni di personale; detta norma sospende, infatti, l'efficacia soltanto delle disposizioni dell'articolo 6 della citata legge n. 537 del 1993, concernenti i contratti pubblici.

Di conseguenza, le suindicate disposizioni non consentono più l'assunzione dei candidati idonei compresi nella graduatoria del concorso cui si fa riferimento, tenuto conto che, ai sensi del comma 22 dell'articolo 3 della citata legge n. 537 del 1993, le pubbliche amministrazioni non hanno più la possibilità di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad assumere gli idonei di concorsi pubblici.

*Il Ministro del tesoro*
DINI

(17 novembre 1994)

MANCUSO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in un articolo apparso su «La Repubblica» del 25 luglio 1994 il segretario nazionale del SIULP Roberto Sgalla dichiara quanto segue:

*a)* la Polstrada comprende circa 10.500 uomini contro i 13.000 assegnati da un decreto ministeriale del marzo 1989;

*b)* fino a due anni fa gli uomini della Polstrada erano addirittura meno di 8.000;

*c)* gli organici della Polstrada sono rimasti gli stessi di 30 anni fa, quando le auto in circolazione erano 3 milioni contro i 30 milioni attuali;

*d)* nei 19 compartimenti della polizia stradale mancano 128 commissari, 921 sovrintendenti e 1.466 tra assistenti ed agenti;

*e)* d'estate, considerando gli agenti in ferie, il controllo delle strade è affidato ad una squadra composta da poco più di 2.000 poliziotti;

che stando a queste dichiarazioni risulta che ogni pattuglia dovrebbe sorvegliare 150 chilometri di autostrada;

considerato:

che periodicamente, in occasione di vacanze ed esodi, si verificano incidenti talmente gravi da causare vere e proprie carneficine;

che gruppi di criminali, lanciando sassi dai cavalcavia delle autostrade, mettono a repentaglio l'incolumità degli automobilisti,

si chiede di sapere quali misure il Dipartimento della pubblica sicurezza intenda adottare per sanare le suddette gravi anomalie e per intensificare l'opera della polizia stradale, che si rende più che mai necessaria, nonchè per evitare che la pur preziosa opera finora svolta dagli agenti della Polstrada possa essere vanificata da circostanze ed eventi che non dipendono dal loro elevato spirito di servizio e dal loro non comune impegno professionale.

(4-01075)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – Nel corso degli ultimi anni è stato avviato un potenziamento generale dei servizi di polizia stradale che ha consentito un sostanziale incremento degli effettivi fino a superare le 11.650 unità.

Nel periodo estivo le squadre di vigilanza autostradale, che operano comunque su tratte non superiori di norma ai 40 chilometri, sono rafforzate con l'impiego di tutto il personale della specialità.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

MANZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il provvedimento riguardante l'avanzamento nel ruolo d'onore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non comporterebbe aggravio di spesa, ma consentirebbe di riparare ad una grave ingiustizia;

che si ricorda che il 24 gennaio 1986 è stata approvata la legge n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1986, n. 31, che stabiliva che tutti i militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che appartenevano a determinate categorie potevano essere iscritti d'ufficio nel ruolo d'onore delle rispettive Forze armate;

che l'articolo 7 della sopracitata legge estendeva la stessa norma anche ai militari e graduati di truppa del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia;

che a questo punto è inevitabile che gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie forestali dello Stato chiedano di conoscere il motivo di questo diverso trattamento,

si chiede pertanto di sapere quale sia il parere del Ministro in merito e se non si ritenga opportuno consentire a cittadini italiani che hanno svolto compiti più o meno similari e al personale delle altre armi di ottenere gli stessi benefici.

(4-00635)

(24 giugno 1994)

RISPOSTA. – Com'è noto all'onorevole interrogante, la legge 6 luglio 1994, n. 433, ha esteso anche al personale della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernenti l'iscrizione e l'avanzamento nel ruolo d'onore delle Forze armate.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

PASSIGLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga che il decreto del provveditore agli studi di Cremona n. 6649 del 18 maggio 1994, nella parte in cui dispone la soppressione definitiva del posto di insegnante della prima elementare del plesso scolastico di Gallignano (frazione del comune di Soncino in provincia di Cremona), sia frutto di una determinazione che appare ingiustificata in relazione alle circostanze di fatto che indicano solo per l'anno scolastico 1994-95 una diminuzione degli alunni al di sotto del numero di 50, mentre per tutti gli anni successivi si torna ad un numero superiore a 50;

se non ritenga che il decreto del provveditore non abbia esattamente utilizzato le ipotesi di deroga che pure sono previste nei decreti interministeriali n. 130 e n. 131 del 15 aprile 1994 emessi dal Ministero della pubblica istruzione in attuazione della legge n. 241 del 1990, in particolare non tenendo conto della distanza intercorrente tra capoluogo e frazione e della tenera età degli alunni costretti ad impegni orari di gran lunga più estesi del normale a causa dei tempi di trasporto dalla frazione al capoluogo e viceversa.

(4-00688)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che il provveditore agli studi di Cremona ha dato esecuzione alla ordinanza – emanata dal TAR della Lombardia a seguito di ricorso – sospendendo il provvedimento di soppressione della prima classe di scuola elementare nel plesso scolastico di Gallignano – frazione del comune di Soncino.

In merito alla decisione assunta, il provveditore agli studi ha precisato che, come già era stato previsto dal piano di fattibilità elaborato nel 1991, in sede di determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1994-1995 è stato adottato un graduale processo di consolidamento delle scuole elementari per realizzare l'introduzione dei nuovi ordinamenti ed adeguare il rapporto medio alunni-classe ai parametri fissati per la provincia dal decreto interministeriale n. 130 del 1990.

Dopo ampie consultazioni con tutte le componenti scolastiche e gli enti interessati si è ritenuto di intervenire, costituendo classi con almeno 20 allievi, nei comuni ove funzionano più plessi scolastici, atteso che maggiori difficoltà potevano essere incontrate nei piccoli comuni ove esiste un solo plesso.

I provvedimenti adottati hanno riguardato tutti i comuni che presentavano identiche situazioni tenuto conto che il territorio della provincia presenta caratteristiche omogenee.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso rappresentato, in presenza di 41 allievi residenti in quel comune, e preiscritti alla prima classe della scuola elementare, il provveditore agli studi ha autorizzato il funzionamento di 2 prime classi in luogo delle 3 richieste per i due plessi scolastici del comune.

Poichè l'amministrazione comunale interessata, in sede di conferenza di servizio, non ha avanzato alcuna proposta circa la collocazione delle due classi da istituire, il medesimo provveditore agli studi ha ritenuto opportuno, anche alla luce dei nuovi ordinamenti della scuola elementare che prevedono moduli orizzontali (3 insegnanti su due classi parallele), autorizzare il funzionamento delle due classi nel plesso del capoluogo.

Gli allievi di Gallignano avrebbero peraltro potuto utilizzare il servizio di scuolabus, che collega la frazione al capoluogo, già esistente per gli allievi della scuola media.

Come già riferito in premessa, il provvedimento in parola è stato tuttavia, per il momento, sospeso in attesa delle ulteriori determinazioni dell'organo giurisdizionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel 1992, a seguito del sequestro Del Prete, di rilevanza nazionale, sulla spinta di una precisa volontà politica e cittadina è nato in Cisterna di Latina il commissariato di pubblica sicurezza, su parere favorevole della prefettura di Latina, anche per il controllo del territorio di

Aprilia ritenuto crocevia fra la malavita organizzata della capitale ed esponenti di clan camorristi provenienti dal sud pontino;

che al fine di un sollecito insediamento del commissariato il comune di Cisterna di Latina mise a disposizione, provvisoriamente, un immobile preso in locazione, accollandosene il canone di circa 100 milioni annui;

che le richieste tese a rendere funzionali i locali in termini di operatività delle strutture per la sicurezza del personale, avanzate all'amministrazione comunale dai dirigenti che si sono succeduti alla guida del commissariato, non hanno sortito alcun effetto per le ristrettezze di bilancio del comune;

che i locali in questione risulterebbero privi della necessaria destinazione d'uso e che perciò non sarebbe stato possibile trasmettere il relativo carteggio alla locale prefettura per la richiesta a codesto Ministero del pagamento del canone;

che il fatto che il commissariato sia del tutto privo di alloggi per i funzionari è stato, molto probabilmente, la causa del frenetico avvicendamento di ben quattro dirigenti in due anni;

che nonostante ciò il commissariato di pubblica sicurezza di Cisterna di Latina ormai rappresenta, pur nelle predette difficoltà, un baluardo al dilagare della criminalità locale e, soprattutto, una postazione irrinunciabile per il controllo di quel territorio del nord pontino che sembra oggetto d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata,

si chiede di conoscere:

se sia stato sollecitato il comune di Cisterna di Latina a provvedere al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile locato per l'insediamento del commissariato, al fine di consentire il passaggio di competenze al Ministero dell'interno;

quali iniziative si intenda promuovere per definire, nel più breve tempo possibile, la questione del pagamento del canone d'affitto dell'immobile sede del commissariato, anche al fine di alleggerire di un onere notevolmente consistente il comune di Cisterna;

quali soluzioni si intenda adottare per dotare l'immobile stesso degli alloggi necessari per il personale dipendente e soprattutto per attrezzarlo con tutte le strutture necessarie a renderlo adeguato alle prescritte misure di sicurezza, specie per quanto concerne i dirigenti e gli agenti che in esso operano.

(4-00281)

(31 maggio 1994)

RISPOSTA. – Il problema, segnalato dall'onorevole interrogante, è da tempo all'attenzione di questo Ministero che, tramite la prefettura di Latina, sta cercando di addivenire ad una rapida soluzione.

Sono state, infatti, avviate intese con le amministrazioni comunali di Latina e di Cisterna per definire le questioni relative alla conformità dell'immobile alle norme urbanistiche, al pagamento del canone di affitto ed alla dotazione di sicurezza di cui il commissariato deve essere fornito.

È anche oggetto di attenta valutazione la realizzazione degli alloggi di servizio da destinare al personale impegnato nel presidio.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

PEDRIZZI, MAGLIOZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che le attività svolte dalla criminalità organizzata sono notoriamente di estensione e gravità crescenti, tali da destare la più grande preoccupazione;

che tali attività mostrano anche evidente l'obiettivo di investire zone del paese diverse da quelle già interessate tradizionalmente, tra cui anche la capitale;

che il territorio del Basso Lazio, naturalmente interposto, per la sua collocazione geografica, tra Roma e le regioni meridionali, è stato già pesantemente interessato, come risulta chiaramente dalla «Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio» (Commissione parlamentare antimafia – XI legislatura - relazione conclusiva - parte seconda - relazioni territoriali - relatore senatore Cabras), da numerose attività criminali nella zona di Aprilia, nei comuni del sud pontino, a Fondi, Terracina, Sabaudia, Pontinia, Latina riguardanti il traffico di droga, le rapine ai furgoni portavalori, le estorsioni, l'usura e, in particolare, le operazioni di riciclaggio con il rilevamento di imprese commerciali, agricole, manifatturiere, eccetera;

che per l'interruzione anticipata della precedente legislatura i dati relativi alla provincia di Latina, su cui tale relazione è stata redatta, sono, di fatto, ancora quelli della precedente relazione, risalente al novembre 1991, tanto che la Commissione stessa ritenne «di dover formulare una riserva sulla scarsa rilevanza degli sviluppi di inchieste giudiziarie di cui esistevano ben fondate premesse. Infatti, se si esclude il perseguimento della famiglia degli Alvaro di Aprilia – fortemente sospettati di collegamenti con la 'ndrangheta – per violazioni delle normative fiscali e previdenziali, alla Commissione non è stato fornito ulteriore riscontro di quell'inserimento della criminalità nel tessuto economico che apparve una delle risultanze più allarmanti dei sopralluoghi»;

che il fenomeno dell'usura si sta rivelando una vera e propria piaga del nostro territorio, soprattutto nell'ambito del settore commerciale, artigianale e delle piccole imprese, come frequentemente hanno denunciato le associazioni di categoria;

che gli ultimi, clamorosi episodi criminosi, come il delitto Daniele, le aggressioni e gli spari di arma da fuoco intimidatori, avvenuti in provincia e nello stesso capoluogo, hanno prodotto non solo viva impressione, ma soprattutto grande e diffuso allarme sociale, essendo, detti episodi, espressione evidente del crescente inquinamento criminale della locale società;

che la microcriminalità con lo spaccio di droga, i furti negli appartamenti e di auto, gli scippi ed i borseggi e le risse giovanili, sta rendendo sempre meno vivibile le cittadine maggiori della provincia;

che anche secondo la relazione del comandante dell'Arma dei carabinieri, colonnello Alessandro Basso, «dobbiamo ammettere che è presente un'attività economica sommersa, con l'immissione di forti capitali di provenienza sconosciuta, di lucrose attività commerciali appariscenti e visibili, non sostenute da un corrispondente volume d'affari»;

che il territorio del Basso Lazio risulta non essere adeguatamente dotato di quei mezzi di prevenzione e di repressione necessari alla sua delicata posizione di passaggio preferenziale delle operazioni di espansione delle attività criminali verso Roma e comunque di confine con le

regioni a più elevata densità di insediamenti malavitosi e il resto del paese;

che tra le zone della provincia da considerare a rischio particolare di inquinamento criminale, per le loro caratteristiche di rapida, tumultuosa, spesso caotica urbanizzazione, con conseguente, fortissima carenza della necessaria dotazione delle più comuni infrastrutture sociali, sono da considerare la città di Aprilia e interi, nuovi, vasti quartieri della stessa città di Latina, quali quelli denominati Q4 e Q5;

che con tutto ciò si è voluto e potuto indicare solo alcuni dei punti più delicati e indifesi di questo territorio nevralgico, immediatamente a sud della capitale, già pericolosamente investito da fenomeni criminosi di ragguardevole rilevanza e in netto incremento, che appaiono chiaramente funzionali al perverso disegno di espansione della criminalità organizzata verso altre zone del paese e, segnatamente, verso Roma,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per una più efficace azione di tutela del suddetto territorio e, in particolare, se non si ritenga necessario valutare la possibilità di provvedere:

1) al potenziamento del commissariato di pubblica sicurezza della città di Cisterna di Latina, che risulta essere inadeguato per uomini e mezzi alle esigenze locali e del territorio di propria competenza;

2) all'istituzione urgente di un commissariato di pubblica sicurezza nella città di Aprilia che appare sempre più, secondo la relazione della Commissione parlamentare antimafia, come «la zona a più alta densità di affiliati alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta ed al banditismo sardo, dove sono stati censiti circa cinquanta elementi, dei quali oltre trenta a clan siciliani, sei a quelli campani e cinque a quelli calabresi»;

3) all'istituzione di adeguati presidi di forze dell'ordine nei nuovi e vasti quartieri Q4 e Q5 della città di Latina o, quantomeno, al potenziamento delle attuali strutture operative delle forze dell'ordine del capoluogo in modo da consentire loro, anche attraverso più frequenti pattugliamenti di volanti, un maggior controllo del territorio e, soprattutto, delle predette zone a rischio.

(4-00572)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Questo Ministero è da tempo impegnato nell'azione di contrasto dei tentativi di infiltrazione della malavita, anche organizzata, nella vasta e variegata realtà della provincia pontina.

Infatti, oltre all'incremento degli organici dei commissariati della polizia di Stato di Formia e di Gaeta è stata disposta l'istituzione del commissariato di Cisterna di Latina, con competenza anche sui territori di Aprilia, Cori e Roccamassima.

Sono stati inoltre potenziati gli organici dei carabinieri ed è stato attivato un posto mobile di polizia che viene dislocato nei mesi estivi al lido di Latina e, nei restanti periodi dell'anno, nei quartieri periferici.

È stato poi assegnato ulteriore personale ai commissariati della polizia di Stato di Cisterna, Fondi e Terracina.

Grazie a questo impegno, sarà possibile assicurare, in misura maggiore che per il passato, migliori condizioni di vita della popolazione, sotto il profilo della sicurezza pubblica.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

PREIONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Si chiede di conoscere quale risposta sia stata data al distaccamento dei vigili del fuoco di Gravellona Toce (Novara) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco (ingegner Bruno Nicolella) di Novara a seguito della richiesta, inoltratagli il 23 aprile 1993 e concernente il pagamento degli interventi di soccorso negli anni 1990, 1991 e 1992, redatta come di seguito:

«Con la presente vogliamo portare a sua conoscenza le gravi difficoltà economiche del nostro distaccamento che ci impediscono di affrontare le normali esigenze di conduzione, a causa dei gravi ritardi nei pagamenti delle nostre spettanze relativi agli anni 1990-91-92, pari a circa 500 interventi di soccorso.

Alla luce di quanto sopracitato, chiediamo gentilmente un Suo interessamento al fine di rimuovere eventualmente le cause e se ciò non fosse possibile di conoscere le motivazioni del mancato pagamento.

Distinti saluti.

Il capo distaccamento»

(4-00451)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Il comando dei vigili del fuoco di Novara ha provveduto ad eliminare gli ostacoli che ritardavano i pagamenti delle spettanze al personale, cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

Attualmente sono in corso di liquidazione le competenze relative al 1990.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

PREIONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che nei giorni 12 e 13 luglio 1994 si sono svolte a Savona le prove scritte del concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale n. 42 del 28 maggio 1993 per l'assunzione di personale nel profilo professionale di assistente amministrativo del sesto livello retributivo dell'amministrazione civile dell'interno, si chiede di sapere se sia vero che alcuni candidati hanno segnalato alla commissione esaminatrice il sospetto che altri candidati fossero stati informati degli argomenti oggetto della prova scritta prima dell'inizio dell'esame.

(4-01056)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – Atteso il rilevante numero di istanze di partecipazione (83.973), l'organizzazione delle prove del concorso di accesso al profilo professionale di assistente amministrativo dei ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno sopra citato è stata disposta su strutture decentrate in ciascun capoluogo, ove un comitato di vigilanza, istituito da ciascuna prefettura, ha svolto le funzioni della commissione esaminatrice risiedente in una delle cinque strutture di Roma.

Nella fase preparatoria del concorso questo Ministero ha provveduto a trasmettere i plichi contenenti i testi delle prove scritte, predisposti dalla commissione esaminatrice, a ciascuna prefettura; tali plichi sono stati conservati, a cura dei prefetti, fino alla mattina dei due giorni di esame, e sono stati aperti, in tutte le sedi decentrate del concorso e in ciascuno dei giorni delle prove, alle ore 10, alla presenza di tutti i candidati, nonchè con la testimonianza di tre di essi, intesa quest'ultima ad accertare l'integrità delle buste contenenti i testi delle prove.

Ne consegue che in entrambi i giorni di esame si è proceduto all'inizio delle operazioni concorsuali nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Dal verbale del primo giorno di esame e dalle informazioni assunte per le vie brevi presso il presidente del comitato di vigilanza della sede di Savona non risultano le circostanze di cui è fatta menzione nella interrogazione cui si risponde.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

PREIONI. – *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Si chiede di sapere se la composizione della commissione per i concorsi pubblici, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185, per i concorsi ai profili professionali di categoria o settima qualifica e superiori sia applicabile anche agli enti locali (comuni), considerato che l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 412, al comma 3 statuisce che spetta ai dirigenti degli enti locali stessi la presidenza delle commissioni di concorso.

(4-01304)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, l'onorevole interrogante chiede di sapere se, in occasione di concorsi banditi dalle amministrazioni locali, per la composizione delle commissioni concorsuali, debba valere la disciplina prevista dalla norma di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, o piuttosto sia tuttora in vigore la disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge

8 giugno 1992, n. 142, che attribuisce la presidenza delle commissioni ai dirigenti delle amministrazioni locali.

In ordine al problema posto nell'interrogazione, bisogna premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «disciplina sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme nei pubblici impieghi», è stato emanato in attuazione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega legislativa concessa dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 421 del 1992, nel delegare il Governo a predisporre un'organica regolamentazione delle modalità di accesso presso le pubbliche amministrazioni, ha espressamente disposto che le regioni, gli enti locali e i loro consorzi costituissero un'eccezione alle norme sul reclutamento da realizzare mediante concorsi unici espletati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, queste medesime eccezioni, nel quadro di una casistica più articolata, vengono ulteriormente ribadite nella fattispecie dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Da quanto premesso deriva che l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non debba trovare applicazione in ordine alle istituzioni che esplicitamente risultano escluse dalla qualità di destinatarie della disciplina del concorso unico, nel cui ambito trova certamente posto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto presidenziale.

Nello specifico, la norma da ultimo richiamata, piuttosto che qualificarsi come principio di carattere generale per le modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, in conformità all'articolo 2, lettera *t)*, della legge-delega n. 421 del 1992, sembra infatti attenere alla disciplina degli aspetti organizzativi e strutturali dei procedimenti connessi all'espletamento del concorso unico.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per la funzione pubblica e gli affari regionali*
URBANI

(23 novembre 1994)

---

RECCIA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno.* – Premesso:

che la strada che da Piedimonte Matese conduce alla località turistico-montana «Bocca della Selva», in tenimento dei comuni di Piedimonte Matese (Caserta) e Cusano Mutri (Benevento), rappresenta l'unica via d'accesso alla suddetta località dalla provincia di Caserta (strada statale n. 158 R fino al Perrone, la rimanente parte provinciale, realizzata con i «cantieri Scuola»);

che la strada di roccia a strapiombo costeggia burroni e precipizi;

che il tracciato stradale è caratterizzato da un'infinità di curve e tornanti;

che l'evidente pericolosità del percorso è testimoniata dall'elevato numero di incidenti spesso mortali;

che la competenza su detta strada è di diverse amministrazioni provinciali;

che il miglioramento della sua percorribilità rappresenterebbe un determinante incentivo per lo sviluppo turistico della zona,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere:

per migliorare le condizioni di sicurezza del percorso;

per rendere più agevole e spedito il transito dei veicoli;

per risolvere i problemi di sovrapposizione amministrativa delle competenze.

(4-01119)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che la località turistica «Bocca della Selva» è servita, per quanto concerne la direttrice Cusano Mutri - Bocca della Selva, da una strada rientrante nelle competenze dell'amministrazione provinciale di Benevento e, per quanto concerne la direttrice Sella del Perrone - Bocca della Selva, da una strada rientrante nelle competenze dell'amministrazione provinciale di Caserta.

Per quanto concerne invece le competenze di questa amministrazione, si comunica che la strada statale n. 158-dir, dalla quale si diparte in località Sella del Perrone la provinciale diretta a Bocca della Selva, ha caratteristiche plano-altimetriche tipiche di strade che si sviluppano lungo propaggini montuose sottoposte a vincoli di tutela ambientale sulle quali risultano di difficile attuazione interventi modificativi.

Per assicurare la percorribilità della statale in parola l'ANAS provvede, puntualmente nell'arco della stagione invernale, alle operazioni di sgombraneve con propri mezzi operativi e che nell'arco degli ultimi lustri ha posto in essere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, adeguate opere di sostegno (barriere paramassi, *gard-rail*, eccetera) al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
RADICE

(16 novembre 1994)

---

ROSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che tra le organizzazioni degli autotrasportatori (Un.A.Tras) il 2 febbraio 1994 è stata raggiunta una intesa relativamente all'adeguamento dei costi nazionali a quelli europei;

che fin dal 1991 era stato istituito un *bonus* fiscale a favore delle ditte di autotrasporto nell'intento di contribuire a ridurre il divario complessivo dei costi gravanti sulle imprese di trasporto nazionale;

che con una successiva intesa è stata prevista una apposita commissione per individuare le misure atte a parificare i costi;

che, da quanto risulta, tale commissione non ha ancora operato;

che permangono tutte le condizioni negative che determinano il profondo stato di crisi del settore dell'autotrasporto,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo per:

*a)* rendere operante la predetta commissione;

*b)* praticare anche per l'anno 1994 il *bonus* fiscale;

*c)* emanare il regolamento previsto dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, al fine di stroncare l'abusivismo;

*d)* accentuare la lotta alla criminalità ai danni degli autotrasportatori.

(4-00900)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento alle problematiche che da diverso tempo affliggono il settore dell'autotrasporto si è provveduto, nel rispetto degli impegni assunti dal precedente Governo con i protocolli d'intesa del 27 luglio 1993 e 2 febbraio 1994, ad avviare un ampio giro di consultazioni con gli enti esponenti la categoria degli autotrasportatori.

In tale ottica sono stati emanati in data 12 luglio 1994 i decreti ministeriali n. 1137 e n. 1138 con i quali sono stati istituiti tavoli di confronto con le associazioni di categoria al fine di poter procedere ad una organica trattazione delle problematiche del settore.

In occasione della riapertura della vertenza sull'autotrasporto, il Governo si è inoltre reso disponibile per la concessione di un *bonus* fiscale in ragione, naturalmente, delle disponibilità di bilancio ed in un contesto di ristrutturazione del settore.

La concessione del *bonus* fiscale è stata affrontata in due *tranche*. La prima, relativa al 1994, per la quale è stata predisposta dal Ministro dei trasporti una bozza di decreto-legge che verrà discussa dal Consiglio dei ministri nel corso della prossima settimana. La seconda *tranche*, relativa al 1995, trova inserimento nella legge finanziaria relativa e verrà concretizzata una volta approvata la legge finanziaria medesima.

Quanto sopra premesso, si dovrà peraltro tener conto anche della necessaria armonizzazione della politica di sostegno alle imprese nazionali con gli impegni derivanti dalla posizione italiana nell'ambito dell'Unione europea.

Da ultimo, e per quanto concerne la lotta alla criminalità ai danni degli autotrasportatori, si richiama che la competenza primaria in materia è del Dicastero dell'interno; peraltro questa amministrazione ha sempre manifestato la propria disponibilità a collaborare alla soluzione del grave fenomeno.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

(18 novembre 1994)

ROSSO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il decreto 18 febbraio 1992, n. 223, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1992, reca le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

che dette istruzioni, pur esaurienti per quanto concerne le caratteristiche e le procedure di omologazione, sono carenti per quanto riguarda l'installazione in relazione a quanto dispone l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4;

che sono, purtroppo, frequenti gli incidenti, spesso mortali, a causa dell'impatto del veicolo ad inizio barriera, la quale tende ad infilarsi nell'abitacolo;

che non è stato statisticamente accertato se l'incidentabilità, con gravi danni alle persone, è superiore o inferiore a seconda se la barriera, metallica od in cemento, all'inizio è inclinata ed interrata o meno,

si chiede di sapere se non si ritenga di fornire le necessarie indicazioni affinchè gli enti proprietari e concessionari possano rendere più sicure le pubbliche strade.

(4-00902)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, ha inteso affrontare in maniera organica il problema della fuoriuscita dei veicoli dalla sede stradale prevedendo l'obbligo per il progettista stradale di inserire tale problematica come parte integrante della progettazione.

L'articolo 7 dello stesso decreto ministeriale prevede che gli enti proprietari di strade predispongano ogni due anni un rapporto che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere installate.

L'obbligatorietà della previsione progettuale delle barriere stradali di sicurezza, che è estesa anche ai casi di adeguamento di strade già esistenti, unitamente ai dati statistici sull'efficacia delle barriere stesse, che saranno forniti dagli enti proprietari, potrà consentire valutazioni sulla validità della normativa permettendo di apportare alla stessa integrazioni e modifiche tese a rendere sempre più sicure le pubbliche strade.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
RADICE

(16 novembre 1994)

---

ROVEDA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se rispondano a verità le notizie ripetutamente apparse sulla stampa (si veda «la Repubblica» del 6 luglio 1994), secondo le quali la Cassa nazionale del notariato, proprietaria in Roma di circa 1.000 appartamenti, ha già inviato disdetta a centinaia di inquilini pro-

ponendo, in alternativa, patti in deroga con aumenti del canone in essere, anche del 300 per cento;

se, come è stato opportunamente fatto dai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, anche il Ministro di grazia e giustizia abbia inviato alla vigilata Cassa nazionale del notariato direttive intese a contenere l'aumento degli affitti entro limiti ragionevoli e sopportabili;

se sia vero che tutti i grandi enti previdenziali (EAM, Enasarco, INPDAI, INPGI, Cassa geometri, Cassa avvocati, Cassa architetti, INA, Assitalia, Assicurazioni private, eccetera) stanno concordando aumenti dei canoni in essere in misura che varia dall'80 al 100-120 per cento con gradualità per non infierire sui bilanci delle famiglie e rendere possibile la stipula di patti in deroga;

se sia vero che la Cassa nazionale del notariato, oltre le esose ed irragionevoli pretese, chiede aggiunta al deposito cauzionale (del quale peraltro la Cassa non versa fin dal 1982 agli inquilini gli interessi annualmente maturati e come prescritto dalla legge sull'equo canone) una fidejussione bancaria per 30-40 milioni a copertura di possibili spese o morosità, con ciò introducendo un inusitato ed estemporaneo istituto a carico degli inquilini;

quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda prendere per consigliare alla Cassa del notariato un atteggiamento che nessun ente previdenziale o proprietario immobiliare ha assunto nei riguardi dei propri inquilini;

se le incredibili pretese di un ente pubblico come la Cassa del notariato (non a caso posta sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia) vanifichino la saggia politica del Governo a tutela dei bilanci familiari e per la pace sociale.

(4-00803)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base degli acquisiti elementi di valutazione e conoscenza dei fatti.

I princìpi ed i criteri di politica gestionale, da seguire nella stipulazione dei contratti di locazione, sono stati definiti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, con ampia ed articolata motivazione nella delibera n. 155 del 3 aprile 1993, e sono stati poi ribaditi nella successiva delibera n. 171 del 30 aprile 1993. La validità di tali criteri è stata riconosciuta dal collegio dei revisori dei conti, composto, oltre che da due notai, dai rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro.

La Cassa nazionale del notariato, con nota n. 8638 del 7 luglio 1993, ha anche provveduto a comunicare il proprio operato alla Corte dei conti, al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza.

Inoltre il presidente della stessa Cassa, l'11 maggio 1993, nel corso dell'audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti di previdenza, ha avuto modo di illustrare le difficoltà incontrate dagli amministratori dell'ente a seguito della direttiva del Ministero del lavoro, in

data 27 novembre 1992, contenente l'invito ad aumentare di una certa percentuale l'equo canone, in ragione del fatto che detta direttiva contrastava con le disposizioni legislative in materia di contabilità degli enti, laddove è prevista la possibilità di locare gli immobili a prezzi di mercato.

Quanto ai quesiti specifici posti dall'onorevole interrogante, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'aumento del canone di locazione nelle zone di periferia della città, dove effettivamente abitano soggetti appartenenti alle categorie meno abbienti, è stato mediamente pari al 50 per cento dell'equo canone.

L'aumento è stato, invece, superiore nelle zone di particolare pregio e di maggiore appetibilità, nelle quali abitano conduttori con elevati redditi personali e familiari; in ogni caso l'aumento è stato correlato ai valori espressi dal mercato e, comunque, di molto inferiore ai limiti massimi registrati, nelle consuete rilevazioni periodiche, dagli osservatori di Confedilizia, Nomisma ed altri istituti specializzati.

La maggiore consistenza dell'aumento, in tal caso, è essenzialmente da ascrivere al sistema di determinazione dell'equo canone che, per i fabbricati delle zone centrali e intermedie risalenti ad epoca anteriore al 1975, pevede un costo di costruzione pari a lire 250.000 al metro quadrato, sicchè il corrispettivo della locazione finiva per essere notevolmente inferiore rispetto ai valori di mercato (ad esempio, per un appartamento di vecchia costruzione, ubicato nel centro della città, e della estensione di circa 200 metri quadrati, l'importo dell'equo canone, ai sensi della legge n. 392 del 1978, non supera le 400.000 lire mensili).

Quanto poi all'affermazione secondo cui la Cassa nazionale del notariato, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione, sarebbe solita richiedere agli inquilini «in luogo delle consuete anticipazioni e cauzioni, una fideiussione bancaria di difficile concessione da parte degli istituti di credito», va rilevato che tale fideiussione non viene mai richiesta in via assoluta, ma soltanto in via alternativa agli ordinari strumenti di garanzia. Essa, inoltre, consente ai vecchi inquilini di rientrare in possesso delle somme a suo tempo versate a titolo di deposito cauzionale e rappresenta un mezzo di garanzia agile ed elastico, che non implica alcun aggravio particolare per il conduttore, considerato che il relativo costo annuale oscilla intorno allo 0,6 per cento. Nè va trascurato che le fideiussioni in parola vengono facilmente rilasciate dalle banche a fronte del versamento di quella stessa somma che l'inquilino avrebbe dovuto corrispondere al locatore a titolo di deposito cauzionale.

Sulle linee generali del comportamento della Cassa, la stessa ha assicurato di essersi sempre ispirata alla massima disponibilità ed alla più assoluta comprensione per i bisogni degli inquilini; infatti, in sede di rinnovo dei contratti, l'ente, contemperando i contrapposti interessi, consente di norma sia una riduzione sui richiesti incrementi, che a volte può raggiungere il 35 per cento, sia un adeguamento graduale nel tempo (fino a quattro anni) del nuovo canone.

Sono state inoltre tenute in debito conto le esigenze di quegli inquilini, con redditi modesti ed abitanti in zone di pregio, ai quali si è provveduto ad offrire un'altra abitazione, adeguata alle necessità familiari ma ubicata in diversa zona della città, ove i canoni di locazione risultano più contenuti.

La Cassa nazionale del notariato ha dunque operato per garantire la tranquillità del bene-casa nel lungo periodo (otto anni) senza far luogo, nel contempo, ad ingiustificate elargizioni a favore di quelle categorie di inquilini che alloggiano in appartamenti di prestigio e che, non avendo disponibilità economiche, hanno corrisposto per lunghi anni canoni non adeguati al valore dell'immobile.

Quanto al ricorso ai cosiddetti «patti in deroga», va rilevata la piena legittimità dell'operato della Cassa, che si è avvalsa di una facoltà riconosciuta dalla legge n. 359 del 1992 che non ha fissato alcun limite all'entità del canone semprechè detti patti vengano stipulati alle condizioni previste e con l'assistenza delle associazioni di categoria. Ed invero la stipulazione dei contratti avviene, nella specie, con l'assistenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative, che hanno l'onere di rendere trasparente il contratto consentendo anche a chi non ha dimestichezza con la materia, di apprezzare e comprendere le conseguenze dei patti sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico.

Sembra opportuno segnalare, inoltre, che la Cassa del notariato riesce a procedere con immediatezza alla locazione delle unità immobiliari rese libere dai vecchi inquilini; ciò dimostra che i nuovi conduttori, che accettano subito le condizioni proposte dall'Ente, le giudicano di pieno gradimento ed economicamente convenienti.

Si precisa, infine, che attualmente sono in corso, ad iniziativa della Cassa del notariato, soltanto undici procedimenti di sfratto per finita locazione, tutti avviati nel vigore della legge n. 392 del 1978 e, comunque, in epoca anteriore all'approvazione della legge n. 359 del 1992.

Nessuna iniziativa giudiziaria è stata, invece, intrapresa, al 16 agosto 1994, nei riguardi dei conduttori che – in sede di rinnovo del contratto scaduto – non hanno aderito alla proposta dell'ente di stipulare i «patti in deroga» ammessi da tale ultima legge e la Cassa ritiene che neppure in futuro agirà in tal senso tenuto conto dell'orientamento, già assunto e comunicato ai sindacati degli inquilini, di piena disponibilità a graduare la percezione degli aumenti nel lungo periodo e ad offrire, a chi ne faccia richiesta, altra sistemazione adeguata in zona meno centrale e, quindi, con canoni inferiori, ciò in piena conformità ai criteri suggeriti dalla circolare adottata dal Ministero del lavoro in data 27 novembre 1992.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(15 dicembre 1994)

---

SALVATO, SERRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è pervenuto in questi giorni all'Alleanza delle donne per la democrazia il drammatico appello della scrittrice del Bangladesh Taslima Nasrin accusata da estremisti islamici di aver scritto un'opera «blasfema» in quanto ipotizza l'opportunità di una revisione delle interpretazioni del Corano e, in quanto tale, meritoria della pena di morte;

che questo episodio è l'ennesimo, dopo altri come quello di cui fu vittima lo scrittore Rushdie, in cui l'intolleranza religiosa minaccia la vita e la libertà di opinione delle persone;

che la scrittrice ha richiesto asilo politico agli Stati Uniti d'America e in suo favore è stato raccomandato anche un intervento della Francia;

che il caso della signora Nasrin come quello di Rushdie assume particolare valore per il significato emblematico della lotta per la difesa del diritto di opinione e, in particolare, della difesa dei diritti della donna,

si chiede di sapere se si intenda mettere in atto tutti i provvedimenti, compreso eventualmente quello dell'attribuzione dell'asilo politico o anche della cittadinanza alla scrittrice Taslima Nasrin al fine di salvarle la vita.

(4-00993)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – Il Governo italiano ha seguito con costante attenzione il caso della scrittrice Taslima Nasrin, svolgendo, di concerto con i governi degli altri paesi dell'Unione europea, una serie di interventi a suo favore.

Il caso esplose alla fine dello scorso anno, quando un tribunale islamico pronunciò nei confronti della scrittrice una sentenza di condanna a morte («fatwa»), sostenendo che il suo libro «Lajja» (La vergogna) aveva contenuti osceni, anti-islamici e anti-nazionali.

Anche se in quella prima fase la questione rimase relativamente circoscritta e la «fatwa» sembrò rappresentare una condanna più che altro simbolica, si produsse però subito un contrasto fra la scrittrice e il governo di Dhaka. Alla Nisrin, che era allora una dipendente della pubblica amministrazione, venne rifiutato il nulla osta di legge per recarsi all'estero. I paesi dell'Unione europea intervennero a suo favore. Nel giro di poche settimane le fu rilasciato un passaporto ordinario e, di conseguenza, ebbe libertà di espatrio.

La seconda parte della vicenda inizia nel maggio 1994, con l'intervista al giornale «The Statesman» di Calcutta, nella quale la scrittrice avrebbe sostenuto la necessità di «emendare il Corano», per assicurare alla donna una più equa condizione nella società islamica. Il 5 giugno, l'autorità giudiziaria di Dhaka elevò formalmente a suo carico l'imputazione di dichiarazioni blasfeme ed emise un ordine di cattura. La signora Nasrin si rese irreperibile.

Da parte dei paesi dell'Unione europea, in giugno e in luglio, furono effettuati due interventi presso le autorità bengalesi, facendo riferimento agli impegni di tutti gli Stati in materia di diritti dell'uomo, tra i quali rientra la libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. Il competente tribunale ammise in seguito Taslima Nasrin a godere del privilegio della imputazione a piede libero. Autorizzata a lasciare il Bangladesh, la scrittrice si trasferì il 9 agosto in Svezia.

In relazione a quanto illustrato, da parte italiana si valuta in maniera assai positiva il fatto che a Taslima Nasrin sia stato consentito di lasciare il Bangladesh, per raggiungere un paese da lei liberamente

scelto e che abbia potuto far ciò in maniera «legale». Pur essendo consapevoli che la sua vicenda non è chiusa e che l'esito finale dipenderà dall'andamento del procedimento giudiziario avviato a suo carico e attualmente in corso, da parte italiana si confida tuttavia che, alla luce degli sviluppi sopra illustrati, il suo caso continui ad essere gestito dal governo bengalese in modo equilibrato e con un approccio di cooperazione e positiva considerazione, anche per le istanze che vengono dai Governi e dalle opinioni pubbliche di paesi stranieri.

Il Governo italiano continuerà a seguire con attenzione il caso della scrittrice Taslima Nasrin soprattutto sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'uomo e terrà informato il Parlamento degli eventuali sviluppi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
TRANTINO

(16 novembre 1994)

---

SELLITTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'attività degli uffici giudiziari di Salerno ha avuto, nel settore penale, un notevole incremento sia qualitativo che quantitativo, per lo sviluppo di molteplici filoni di indagini riguardanti gli illeciti correlati alla ricostruzione post-terremoto e ai numerosi fatti della cosiddetta tangentopoli;

che nel settore civile la giurisdizione è ormai al collasso, come risulta evidente dal fatto che le tre sezioni civili del tribunale di Salerno, alla data del 30 giugno 1993, registravano una pendenza complessiva di 41.209 cause, a fronte di circa 20 giudici i quali non riescono a smaltire neppure un numero di cause pari a quelle che si vengono via via aggiungendo;

che la procura della Repubblica presso la procura circondariale di Salerno lavora in condizioni che offendono la dignità professionale degli operatori e che fra non molto porteranno alla paralisi dell'ufficio, se si considera che al 31 dicembre 1993 i processi pendenti ammontavano a 200.227, di cui 141.148 non registrati, e a fronte di un organico composto da 11 sostituti procuratori più il procuratore capo, organico peraltro largamente scoperto;

che anche l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, con nota n. 14 del 22 febbraio 1994 e con fax del 29 aprile e del 19 maggio 1994 ha denunziato lo stato di estrema difficoltà in cui è costretto ad operare per l'insufficienza dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario e la impossibilità delle sezioni penali del tribunale, per il numero dei giudici addetti, di fare fronte al rispettivo carico di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative, adeguate alla gravità della situazione, il Ministro in indirizzo intenda adottare o sollecitare al fine di rimuovere le gravi carenze suindicate ed, in particolare, se non ritenga necessario:

1) di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 2, lettera *c)*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 21 febbraio

1989, n. 58, richiedendo, previa la verifica del caso, al Consiglio superiore della magistratura l'applicazione di altri magistrati agli uffici giudiziari di Salerno più gravati ed in difficoltà;

2) di provvedere all'immediata copertura dei posti del personale amministrativo ancora vacanti ed all'aumento del relativo organico insufficiente;

3) di aumentare il fondo assegnato ai vari uffici per il lavoro straordinario in modo da consentire al personale ausiliario maggiori prestazioni lavorative che consistono, spesso, nell'assistenza alle udienze pomeridiane, che altrimenti non possono essere celebrate.

(4-00341)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la situazione degli uffici giudiziari di Salerno è la seguente.

Corte di appello

L'organico del personale di magistratura, tenuto conto dell'aumento apportato con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 (+ 3 consiglieri), è costituito da 23 unità, di cui 16 presenti.

Con telex del 27 maggio 1994 sono stati pubblicati 2 posti vacanti di presidente di sezione e 3 posti vacanti di consigliere ed, inoltre, in data 29 luglio 1994, il Ministro di grazia e giustizia ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura di provvedere all'urgente copertura di ulteriori 2 posti vacanti di consigliere.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 81 unità, di cui 56 presenti.

Procura generale della Repubblica

L'organico del personale di magistratura è costituito da 7 unità, di cui 6 presenti, e quello del personale amministrativo da 42 unità, di cui 30 presenti.

Tribunale di sorveglianza

L'organico del personale di magistratura è costituito da 3 unità, tutte presenti, e quello del personale amministrativo da 19 unità, di cui 17 presenti.

*Tribunale per i minorenni*

L'organico del personale di magistratura è costituito da 4 unità, tutte presenti, e quello del personale amministrativo da 20 unità, di cui 17 presenti.

Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

L'organico del personale di magistratura è costituito da 3 unità, tutte presenti, e quello del personale amministrativo da 12 unità, di cui 11 presenti.

Tribunale

L'organico del personale di magistratura, tenuto conto dell'aumento apportato con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 (+ 2 giudici), è costituito da 46 unità, di cui 40 presenti.

Sono attualmente vacanti un posto di presidente di sezione e 5 posti di giudice, di cui 2 già pubblicati con telex del 27 maggio 1994, mentre per altri 2, in data 29 luglio 1994, è stata richiesta l'urgente copertura al Consiglio superiore della magistratura.

Va, poi, evidenziato che nelle proposte tabellari relative al biennio 1994-1995 è stato previsto l'aumento da 6 a 7 del numero dei magistrati addetti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

L'organico del personale amministrativo del tribunale è costituito da 134 unità, di cui 122 presenti.

Procura della Repubblica presso il tribunale

L'organico del personale di magistratura è costituito da 20 unità, di cui 18 presenti.

Dei 2 posti vacanti uno è stato già pubblicato con telex del 27 maggio 1994.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 100 unità, di cui 82 presenti e 2 in entrata.

Pretura circondariale

L'organico del personale di magistratura, tenuto conto dell'aumento apportato con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 (+ un pretore), è costituito da 31 unità, di cui 26 presenti.

Risultano attualmente vacanti un posto di consigliere pretore e 4 posti di pretore, di cui 2 già pubblicati con telex del 27 maggio 1994.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 84 unità, di cui 75 presenti.

Con telex del 13 maggio 1994 è stato pubblicato il posto vacante di primo dirigente.

Procura della Repubblica presso la pretura

L'organico del personale di magistratura, tenuto conto dell'aumento apportato con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 (+ un sostituto procuratore), è costituito da 13 unità, di cui 10 presenti.

Due posti vacanti di sostituto procuratore sono stati pubblicati con telex del 27 maggio 1994.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 60 unità, di cui 54 presenti.

Quanto al personale di magistratura si segnala, poi, che la necessità di un eventuale ulteriore incremento degli organici degli uffici giudiziari di Salerno sarà opportunamente valutata nel quadro della generale revisione degli organici di tutti gli uffici del paese, cui si dovrà

addivenire sulla base dei nuovi indici di lavoro, che saranno elaborati da un apposito gruppo di studio in via di costituzione.

Va, altresì, evidenziato che i posti vacanti negli organici del personale amministrativo degli uffici di Salerno potranno essere coperti con l'assegnazione dei vincitori dei concorsi già banditi ed in via di espletamento.

È opportuno, inoltre, rammentare che per la provvisoria copertura dei posti vacanti nei profili della quinta qualifica funzionale è possibile provvedere – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 458 del 1993 – con l'assunzione di personale a tempo determinato secondo le direttive impartite dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con le circolari telegrafiche del 29 settembre e del 5 ottobre 1993.

Inoltre, in alcuni uffici di Salerno, la percentuale di scopertura del personale amministrativo risulta superiore alla media nazionale in quanto nelle relative piante organiche sono previsti profili professionali di recente istituzione (collaboratore amministrativo contabile, ragioniere), per i quali non sono stati ancora espletati i concorsi.

Si fa, infine, presente che, per fronteggiare le esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie eccede i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è stata autorizzata l'attribuzione per gli uffici giudiziari del distretto di Salerno di 5.130 ore di lavoro straordinario, pari al monte ore fissato per il decorso anno.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(16 novembre 1994)

---

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* – Premesso:

che, secondo un recente censimento, le auto blu circolanti in Italia sarebbero almeno 7.500, la cifra escludendo quelle concesse alle regioni, alle province, ai comuni (1.300 solo a Roma);

che gli autisti impegnati in tale tipo di servizio sarebbero circa 10.000;

che il costo di tale servizio sarebbe di circa 500 miliardi di lire annui;

che sarebbero previste 671 scorte per politici, magistrati, imprenditori e finanzieri e che gli addetti alle scorte (carabinieri, poliziotti, finanzieri) sarebbero almeno 3.681;

che per le grandi distanze sarebbero previsti anche dei «voli blu»;

che l'articolo 21, comma 1, della legge n. 412 del 1991 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica» prevede ora: «In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

*a)* Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

*b)* dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

*c)* responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro»;

che inoltre al comma 5 viene precisato che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, «il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle forze di polizia», vietando anche l'acquisto di autovetture per l'anno 1992,

l'interrogante chiede di sapere:

se la citata legge venga attualmente applicata;

se altre disposizioni siano state emanate in deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 21 della citata legge n. 412 del 1991.

(4-00381)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di autoveicoli dell'amministrazione dello Stato, venga puntualmente applicato.

Al riguardo, si fa presente che il provveditorato generale dello Stato, per quanto di competenza, ha operato in osservanza della citata legge ed, in particolare, in ottemperanza dell'articolo 21, comma 6, per l'anno 1992 non ha proceduto all'acquisto di autovetture.

Per quanto concerne, poi, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 21 della predetta legge, si richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 13 luglio 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – del 18 agosto 1994, n. 192, con il quale sono state emanate le direttive in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato. In particolare, l'articolo 1 del citato decreto prevede che le amministrazioni dello Stato provvederanno alla riduzione, nella misura di un terzo, del proprio parco macchine, sulla base della ricognizione effettuata dal provveditorato generale dello Stato, con esclusione di quelle destinate al servizio di Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati, dirigenti generali preposti alle direzioni generali e responsabili di uffici periferici, come previsto dall'articolo 21, comma 1, della suddetta legge n. 412 del 1991.

Non risulta, infine, che siano state emanate disposizioni in deroga alla vigente normativa.

*Il Ministro del tesoro*
DINI

(17 novembre 1994)

---

SERENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se risponda al vero che i compensi per gli arbitrati dei magistrati nelle controversie

tra Stato e privati (parcelle che possono raggiungere la cifra di svariate centinaia di milioni) non vengono comunicati al Consiglio superiore della magistratura, che autorizza la partecipazione dei magistrati agli arbitrati, a meno di specifiche richieste che vengono avanzate molto di rado.

(4-00525)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione di cui in oggetto, si comunica quanto deliberato in merito dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 luglio 1994: «nelle istanze di autorizzazione ad assumere incarichi arbitrali il magistrato è tenuto a comunicare, e di fatto comunica, il valore reale, o quanto meno presumibile, della controversia in questione, dal quale discende - secondo proporzione normativamente definita - il compenso spettante al collegio arbitrale nel suo complesso, e quindi a ciascuno dei suoi componenti».

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

(15 novembre 1994)

---

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il signor Diego Mattiello ha partecipato alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 21 luglio 1990, relativa al concorso a cattedre di solfeggio nell'Accademia nazionale di danza, e ha sostenuto la prova orale in data 29 aprile 1992 presso il provveditorato agli studi di Roma, conseguendo la suddetta abilitazione con 51 punti su 70 e l'inserimento nella graduatoria di merito con 55 punti su 100 al posto n. 33;

che lo stesso ha inoltrato richiesta, in data 6 luglio 1992, per un certificato di merito, al provveditorato agli studi di Roma, divisione quarta - stanza n. 606;

che in data 25 novembre 1992 inoltrava richiesta in carta legale all'ispettorato per l'istruzione artistica presso il Ministero della pubblica istruzione chiedendo il rilascio di un certificato di abilitazione all'insegnamento in bollo (allegando alla richiesta marca da bollo da lire 15.000) e uno in carta semplice;

che a tutt'oggi il signor Mattiello non ha ricevuto risposta alle sue richieste,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dare una risposta alle legittime richieste del signor Mattiello, tenendo conto, oltretutto, che a vincere quel concorso sono stati non più di 60 candidati.

(4-00772)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde, è stata risolta positivamente.

Infatti, in data 28 luglio 1994 è stata inviata all'interessato la certificazione attestante la sua partecipazione al concorso a cattedra di solfeggio nell'Accademia nazionale di danza.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)

---

SERENA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il comune di Pederobba (Treviso) adotta da tempo una prassi anomala rispetto a quella seguita da altri comuni nella concessione di licenze commerciali;

che in pratica il comune in questione, oltre agli adempimenti burocratici di rito, costringe i richiedenti a dotare l'esercizio commerciale di tutte le attrezzature, riservandosi solo in seguito di esprimere il proprio parere;

che tale prassi ha già causato notevoli danni a diversi operatori commerciali, costretti a svendere le attrezzature delle quali si erano dotati nell'illusione di poter avviare le iniziative commerciali per le quali si era richiesta l'autorizzazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda porre fine a queste gravi anomalie intervenendo presso gli uffici competenti del comune di Pederobba, anche al fine di accertare eventuali responsabilità dei dipendenti dell'amministrazione comunale.

(4-00784)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Il sindaco di Pederobba (Treviso) ha escluso i rilievi, mossi a suo carico dall'onorevole interrogante.

Questo il risultato degli accertamenti che sono consentiti dal vigente ordinamento ad un prefetto in provincia.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che la questura di Brindisi, nei mesi scorsi, ha sollecitato un potenziamento degli organici della polizia di Stato;

che in particolare è stata evidenziata la necessità di una diversa classificazione per la questura di Brindisi e per i commissariati di Ostuni e Mesagne, in quanto le attuali classificazioni ed i relativi organici non sono assolutamente adeguati alla situazione dell'ordine pubblico in provincia di Brindisi, da tempo certamente più grave e più complessa rispetto a quella degli anni '60 e '70;

che da più parti è stato assicurato che la nuova sede della questura sarà pronta entro il 1994 ed invece nulla si è fatto per rimuovere gli ostacoli alla funzionalità della nuova questura rappresentati dai gravi problemi legati alla viabilità che avrebbero dovuto portare ad una diversa scelta;

che è stata più volte confermata la promessa istituzione di una compagnia dei carabinieri a San Vito dei Normanni,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere i problemi segnalati.

(4-01219)

(4 agosto 1994)

RISPOSTA. - Questa amministrazione sta attentamente valutando l'esigenza di procedere alla riclassificazione e al consenguente potenziamento dei presidi della polizia di Stato nella provincia di Brindisi, anche per il particolare livello di allarme dovuto alla presenza nella zona di pericolose organizzazioni criminali.

Si è quindi provveduto, sulla base di un'attenta valutazione delle globali esigenze di servizio, ad incrementare, negli ultimi dodici mesi, gli effettivi dell'area interessata, che superano complessivamente la dotazione organica.

Per quanto concerne il nuovo complesso immobiliare da destinare a sede della questura, la relativa struttura, per ritardi imputabili alla ditta appaltatrice, non potrà essere ultimata entro la fine di quest'anno.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche è stato intanto invitato a valutare l'ipotesi della utilizzazione delle parti già completate del complesso. Dal canto suo la civica amministrazione si è impegnata a realizzare le opere di competenza sull'area circostante, anche per quanto riguarda la viabilità.

Sono stati anche rafforzati gli effettivi della stazione dei carabinieri di San Vito dei Normanni, mentre sarà possibile dare corso all'istituzione di una compagnia, non appena reperita una struttura idonea, per la quale è stato interessato il comune.

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

(15 novembre 1994)

---

STEFÀNO, TORLONTANO, DELL'UOMO, DIONISI. - *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che sui treni del tipo «Pendolino» dopo ogni frenata, spesso, si avverte un odore di bruciato e si vede e si respira un fumo irritante per le mucose;

considerato che il personale viaggiante delle Ferrovie e il personale addetto alla ristorazione vi trascorrono molte ore di lavoro, in media 20 ore per settimana per i primi e 40-80 ore per settimana per il personale addetto alla ristorazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nel sistema frenante dei «Pendolini» sia contenuto amianto, perchè se così fosse sarebbe certamente tossico per i lavoratori addetti e per i passeggeri abituali;

in caso affermativo, quali iniziative si intenda prendere per risolvere il problema e se non si ritenga opportuno fare degli studi qualitativi e quantitativi dell'aria nei vagoni dopo una frenata per quantificare la presenza di fibre di amianto.

(4-01013)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ordine ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che il sistema frenante degli ETR 450 (Pendolini) è assolutamente esente da amianto.

La società fa sapere, inoltre, che per valutare il problema dell'emissione di fumi irritanti durante le frenature di tali treni, sono state da tempo avviate indagini di laboratorio e di rilievo in esercizio, tendenti a valutare eventuali soluzioni alternative che, mantenendo almeno gli stessi *standard* di sicurezza, migliorino il comportamento di emissione di fumi.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
FIORI

(18 novembre 1994)

---

WILDE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la risposta del Ministro della pubblica istruzione del 19 luglio 1994, n. 000339, all'interrogazione 4-00256 annunciata il 26 maggio 1994, riporta i contenuti e le motivazioni evidenziate dall'ex ministro Jervolino per il mancato riconoscimento legale dell'istituto aeronautico «Scaroni» di Brescia;

che nella suindicata risposta non viene fatto cenno alla relazione n. 113 RIS del 31 gennaio 1994 dell'ispettore governativo dottor ingegner Pellegrino Diodato in relazione all'ispezione fatta nei giorni 14, 19 e 20 gennaio 1994 ai fini del riconoscimento legale;

che è importante notare che le conclusioni sottoscritte riportano un giudizio positivo sul funzionamento della scuola e un parere favorevole al riconoscimento legale dell'istituto tecnico aeronautico «Scaroni» di Brescia;

che, essendo l'incarico di ispettore conferito dal direttore generale, si può ritenere che la scelta degli ispettori sia oculata, così come dovrebbero essere determinanti le relazioni e quindi le conclusioni degli incaricati, anche perchè gli ispettori esplicano la loro attività sull'intero territorio nazionale e conoscono in quali situazioni operano molte scuole sia pubbliche che private;

che in data 5, 10 e 16 agosto 1994 l'istituto Scaroni è stato oggetto di ulteriore ispezione;

che è anche importante valutare l'operato complessivo di una gestione scolastica nonchè l'anzianità della scuola, che in questo caso risale al 1968, così da essere uno dei primi 15 licei linguistici italiani e nel

1982 prima tra le scuole italiane ad installare un laboratorio di informatica con un posto ogni due allievi: non è quindi un istituto che improvvisa;

che è importante ricordare che la strategia di governo è quella di favorire l'attività scolastica privata, considerandola paritaria a quella pubblica; diventa quindi prioritaria la necessità di semplificare la superburocratizzazione delle procedure, in quanto ciò comporta maggiori costi e disincentiva l'impresa scolastica privata,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni relative all'ulteriore ispezione compiuta nei giorni 5, 10 e 16 agosto 1994 presso l'istituto «Scaroni»;

quali siano stati i risultati e le eventuali differenze riscontrate, noti i contenuti dell'altra ispezione;

se l'ispezione possa in qualche modo accelerare il riconoscimento legale dell'istituto aeronautico o se esistano ulteriori deficienze.

(4-01387)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, l'onorevole interrogante, nel riportare la questione del mancato riconoscimento legale dell'istituto tecnico aeronautico «Scaroni» di Brescia, già segnalata con un precedente atto di sindacato ispettivo, ha lamentato che, nel dare riscontro a quest'ultimo, il Ministero abbia omesso di fare cenno alle ispezioni, disposte nei mesi di gennaio ed agosto del corrente anno e conclusesi con un giudizio favorevole al riconoscimento medesimo.

Si osserva, al riguardo, che, al momento della prima ispezione, furono riscontrate la carenza e l'inadeguatezza – in relazione al tipo di scuola di cui si chiedeva il funzionamento legale – di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici; il fatto poi che l'ispettore non avesse specificamente espresso un parere negativo per gli inconvenienti, che le insufficienze riscontrate avrebbero potuto comportare sul futuro funzionamento dell'istituzione, non avrebbero certo potuto precludere alla competente direzione generale ed al Ministro *pro tempore* di effettuare una valutazione complessivamente negativa.

Quanto poi alle motivazioni della seconda ispezione, svoltasi nei giorni 5, 8 e 16 agosto 1994, si precisa che essa fu disposta a seguito della presentazione, da parte del gestore, di un'istanza intesa ad ottenere il riesame della questione.

Le risultanze di tale ulteriore ispezione non hanno, tuttavia, presentato novità, tenuto conto che le carenze, relative alle attrezzature ed ai laboratori, hanno trovato sostanzialmente conferma e che è stata, inoltre, riscontrata l'insussistenza di valide garanzie circa il superamento delle attuali deficienze.

In relazione a quanto sopra non si possono, quindi, che confermare le considerazioni che hanno portato al diniego del riconoscimento legale, ferma restando, ad ogni modo, la possibilità di riesaminare il caso alla luce delle determinazioni di merito dell'organo giurisdizionale adito dal gestore.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(14 novembre 1994)